

CXIX.

TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1884

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle disposizioni pel pagamento degli stipendi, per la nomina, pel licenziamento e pel Monte delle pensioni dei maestri elementari — Cantoni, Relatore, riferisce intorno agli emendamenti e modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale all'art. 4 — Dichiarazioni del Senatore Vitelleschi — Osservazioni dei Senatori Majorana-Calatabiano e Moleschott — Risposta del Ministro — Osservazioni dei Senatori Saracco, Pierantoni, Cantoni, Relatore, e Vitelleschi — Replica del Ministro — Ordine del giorno del Senatore Pierantoni — Il Senatore Cencelli ritira il suo emendamento — Osservazioni del Senatore Auriti — Proposta del Senatore Moleschott, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 50 pom.

È presente il Ministro della Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 135.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge intitolato: « Disposizioni pel pagamento degli stipendi, per la nomina, pel licenziamento e pel monte delle pensioni dei maestri elementari ».

Il signor Senatore Cantoni ha la parola per fare al Senato alcune comunicazioni.

Senatore CANTONI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha ricevuto diversi emendamenti che credo opportuno, anzi doveroso, far noti al Senato.

Come il Senato vedrà, questi emendamenti indicano le differenze dei vari punti di partenza nella questione, che abbiamo già avuto campo di rilevare nel processo della discussione. Al-

cuni diffidano di troppo del maestro, altri diffidano di troppo del Comune. Questi due modi di vedere si formulano in concetti abbastanza chiari negli emendamenti che or sono proposti all'articolo 4.

Leggo innanzi tutto l'emendamento dell'onorevole Moleschott, del quale ieri fu già data lettura al Senato, ma che poi fu, opportunamente, dallo stesso onorevole Senatore modificato e chiarito.

« Il maestro sarà nominato la prima volta per un quinquennio di prova. Dopo il primo e dopo il terzo anno del quinquennio stesso, il Comune, sentito il Consiglio provinciale scolastico, potrà licenziare il maestro, se non soddisfa alle esigenze del suo ufficio. Spirato il quinquennio di prova, se il servizio è stato lodevole, se ne rilascerà al maestro attestato dal Consiglio provinciale scolastico, sentito il Consiglio comunale ».

Come il Senato avrà osservato, la modificazione introdotta è specialmente espressa nel secondo comma dell'emendamento, dove il quinquennio di prova viene, per così dire, diviso

in due periodi. In un biennio prima, in un triennio poi. Difatti l'emendamento dice:

« Dopo il primo e dopo il terzo anno del quinquennio stesso, il Comune, sentito il Consiglio provinciale scolastico, potrà licenziare il maestro se non soddisfa alle esigenze del suo ufficio ».

Si avvicina di molto all'emendamento del Senatore Moleschott quest'altro proposto allo stesso articolo dall'onorevole Torielli. Qui si dice: « Alla prima nomina del maestro, fatta come è detto nell'articolo 3, segue un periodo di esperimento non minore di due anni, nè maggiore di cinque, dopo il quale il maestro che abbia conseguito l'attestato di lodevole servizio, è di diritto confermato definitivamente in ufficio.

« Se il maestro ha già esercitato l'ufficio in altro Comune almeno per due anni oltre il periodo di prima prova, l'esperimento sarà di un anno solo.

« Il maestro che non abbia raggiunto l'età di anni 22 non può essere nominato definitivamente.

« L'attestato del lodevole servizio sarà rilasciato, ecc. » come è nel progetto di legge al secondo comma dell'art. 4.

Qui si contempla il caso del maestro il quale può prestare prima servizio in un Comune, e poscia in un altro nel periodo stesso di prova; ed è savia questa proposta che dice: se il maestro ha già esercitato l'ufficio in altro Comune almeno per due anni oltre il periodo di prova, l'esperimento che si fa nel secondo Comune potrà essere allora di un solo anno.

Anche l'onorevole Cencelli in altro suo emendamento si avvicina alcun po' a questo modo di vedere, cioè ad un primo periodo di esperimento, e di poi ad una nomina definitiva.

Però il primo periodo di prova può avere varia durata come abbiamo visto.

Or ecco il tenore dell'emendamento Cencelli:

« Art. 4. Ferme le disposizioni dell'articolo 3 della legge scolastica del 1876 per la prima e seconda nomina » (cioè il biennio di prima nomina e poi il sessennio di prima conferma come vuole la detta legge) « del maestro elementare, ove nello stesso Comune ottenga una terza nomina, questa sarà a vita.

« Non dovrà il maestro eletto a vita essere soggetto a conferme, e non potrà essere licen-

ziato se non nei casi e nei modi determinati dall'articolo 7 ».

In questi tre emendamenti domina il concetto di un periodo di prova, e poi una nomina estensiva anche a tutta la vita.

Ora seguono altre tre proposte di emendamento, intese invece a determinare dei periodi successivi più o meno lunghi.

Dapprima leggerò quello del Senatore Canonico come quello che mi sembra più si accosti al progetto dell'Ufficio Centrale, e consiste nel sostituire la parola *biennio* a quella di *quinquennio* che trovasi in fine del primo comma dell'articolo 4.

Un'altra proposta di emendamento, e più particolareggiata, cioè che contempla più casi, è stata presentata dal Senatore Auriti, ed è la seguente:

« Il maestro nominato dura in ufficio nel comune:

« 1. per cinque anni se non concorre la condizione del numero seguente;

« 2. per dieci anni se il nominato abbia già innanzi esercitato lodevolmente per un quinquennio nello stesso, od in un altro comune, l'ufficio di maestro ».

Il secondo comma poi dell'articolo quarto rimarrebbe quale è, cioè:

« L'attestato del lodevole servizio sarà rilasciato dal Consiglio provinciale scolastico dietro le ispezioni fatte alla scuola, sentito il Consiglio comunale ».

Ora mi è gradito incarico di esporre anche un emendamento che lo stesso signor Ministro sarebbe disposto ad accettare, emendamento che per molta parte concorda colla proposta svolta ieri dall'onorevole Saracco a nome della minoranza dell'Ufficio Centrale; quella cioè di avvicinarsi il più possibile alla legge del 9 luglio 1876.

Invece adunque dell'articolo 4, come sta nel presente progetto di legge, si propone quest'altra dizione:

« Il maestro, il quale abbia nel comune medesimo compiuto lodevolmente, o il biennio di prova od un sessennio, sarà nominato o confermato » (nominato nel primo caso, confermato nel secondo) « per un sessennio, e così

di seguito, e potrà essere anche conservato a vita ».

Qui è evidente che la doppia posizione che si fa, cioè del biennio o del sessennio, si riferisce a questo: che se si tratta di prima nomina in seguito a concorso occorre il biennio di prova; se invece si tratta di un maestro che in seguito a nomina già ottenuta ha fatto il biennio di prova, secondo la legge attuale, ha diritto di compiere il sessennio, e dopo compiuto entra poi nel caso delle conferme.

Dunque il maestro, il quale abbia nel comune medesimo compiuto lodevolmente o il biennio di prova od un sessennio, sarà nominato o confermato per un sessennio e così di seguito, e potrà anche essere nominato a vita.

Ora qui convien avvertire che una modificazione notevole vien recata al disposto del progetto di legge, dove dice che il quinquennio si può computare mettendo insieme servizi prestati in più di un Comune. Qui invece si mantiene ciò che è nella legge, cioè che il servizio deve essere stato dato nel medesimo Comune.

La differenza poi che corre tra la legge del 1876 e questa proposta, consiste soprattutto in ciò che là ove si pone che il maestro potrà essere nominato per un biennio e confermato per un sessennio, qui invece si afferma che sarà confermato per un sessennio, verificandosi le condizioni comprese nel secondo comma.

Del resto il signor Ministro vorrà ben meglio di me spiegare la portata di questo emendamento, il quale, come ho detto, si avvicina di molto alla proposta fatta dall'onorevole Saracco, quella, cioè, di tener ferme le linee principali della legge del 1876.

Oltre a ciò l'onorevole Vitelleschi avrebbe pur desiderio di svolgere un suo emendamento, che si avvicina al tenore di quelli esposti poco anzi dagli onorevoli Moleschott, Tornielli e Cencelli, e quindi egli potrà ora prendere la parola per isvolgere questo suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Vitelleschi ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io non ho preso la parola nella discussione generale appunto per evitare quelle generalità alle quali facevano allusione l'onorevole Ministro e l'onorevole Relatore nel principio della discussione; perchè io, in verità, allo stato attuale delle cose non vedo che ci sia qui una questione generale.

Oramai nessuno discute più sopra l'utilità dell'insegnamento elementare, e, anzi, talmente se ne discute poco, che tutti i partiti cercano d'impadronirsene.

Potrà discutersi fino a che punto la sua utilità sia dipendente dalle condizioni della educazione. E questa è da vero questione che si collega a principî generali e fondamentali di governo.

Ma non è qui il caso di discorrere di ciò. Qui si tratta solamente dell'istruzione elementare, anzi del mezzo con cui si comparte, ossia dei maestri. Ed anche in riguardo a questi credo superflui gli apprezzamenti generali. I maestri in così gran numero quali li richiede la estensione che ha preso l'istruzione elementare sono quelli che li dà il paese. Ve ne ha degli ottimi. Io ne ho conosciuti dei veramente esemplari. Ve ne ha dei mediocri: e ve ne sono dei cattivi. Il cambiare queste proporzioni in meglio non è l'affare di una legge è affare di tempo e s'identifica col progresso e lo sviluppo della nazione. Certamente che l'uno e l'altro progresso si può influenzare con le istituzioni ma assai lentamente. Noi vedremo poi in qual misura questa legge vi conferisca.

Intanto, con tutto il rispetto e la riconoscenza che io professo a questo novello sacerdozio dell'insegnamento, anzi appunto per l'interesse che ci porto, non so comprendere questa quantità di privilegi di cui noi lo vogliamo circondare.

Io vorrei difendere questo sacerdozio nel suo interesse da farlo diventare una casta privilegiata; perchè i privilegi - regola generale - corrompono sempre quelli che ne partecipano, e sono poco confacevoli alla vita libera.

Coll'art. 1 di questa legge noi abbiamo accordato ai maestri la mano regia. Coll'art. 2 abbiamo loro accordata la inalienabilità dei beni. Coll'art. 3 accordiamo loro l'inamovibilità.

Ora tutti questi privilegi a me pare non siano giustificati dall'altezza della missione loro, perchè il privilegio, oltrechè dall'altezza della missione, deve essere giustificato dalle guarentigie che presentano coloro che lo godono. Ora quest'altissima missione si compie con mezzi molto modesti. Poco bagaglio di virtù e di scienza ci vuole per fare un maestro elementare. E del resto, se ce ne volesse molto, sarebbe un gran guaio, perchè non si troverebbero tanti uomini,

eminenti per il largo numero di cui si ha bisogno.

Quindi tutti questi privilegi sono dati ad una classe la quale non ha le qualità sufficienti per sostenerli nè per resistere ai pericoli di questa esistenza privilegiata.

Ciò nonostante io ho ben volentieri accettato il primo ed il secondo articolo perchè parmi che in politica ed in amministrazione talvolta per uscire da certe difficoltà non bisogna guardare troppo pel sottile. I due privilegi accordati nel primo e nel secondo articolo non presentano un danno attuale: il primo, come ora è ridotto, è, per verità, molto tollerabile e si ravvicina al diritto comune; il secondo invece è molto arrischiato in rapporto ai creditori dei maestri, ma è certamente molto utile per questi ultimi; giacchè se sotto al titolo di alimenti si garantisce ai maestri il modo di poter adempiere al loro ufficio, trovando così un accomodamento col diritto comune, io non oserei davvero di farvi opposizione; anzi ritengo che tale disposizione sarà pur richiesta dagli impiegati comunali ed avranno ragione di chiederla, perchè sarà difficile lo stabilire una differenza fra le due categorie d'impiegati, e chiunque ha avuto che fare con le Amministrazioni comunali non sarà malcontento se sarà loro concessa.

Ma per l'art. 4 l'aspetto delle cose cambia.

L'art. 4 non implica più una quistione meramente di forma o di procedura; ma implica, a mio avviso, un grande concetto morale.

Il Senato mi vorrà concedere di parlare contemporaneamente all'art. 4 anche di tutti gli altri articoli del progetto di legge che completano il sistema, poichè è impossibile discorrere di un articolo isolatamente.

Ora esaminando gli articoli quarto, quinto e settimo parmi che dal loro complesso risulti questo, e cioè che i maestri dopo la prima prova hanno garentita la loro nomina in perpetuo, a vita, ed il giudizio sulla capacità o meno del maestro è fatta non dal Comune ma dall'autorità scolastica provinciale, e il Comune dà il suo voto *pro forma*, non ha più alcuna ingerenza, o almeno non gli resta più che la piccola e limitatissima ingerenza dell'elezione sopra un numero determinato di eleggibili e della provocazione di un giudizio sopra un numero determinato di casi.

Ora, tale sistema viola, a mio modo di ve-

dere, una legge morale eterna, che è superiore a tutte le combinazioni che si possono escogitare nei casi parziali, vale a dire che chi ha la responsabilità di un ufficio deve avere mezzi per corrispondervi. L'amministrazione comunale è responsabile dell'istruzione e deve avere la scelta dei mezzi a sua disposizione per corrispondere a questa responsabilità. Voi non potete obbligarla a servirsi di mezzi nei quali essa non ha la sua fiducia.

Se l'onorevole Cannizzaro fosse qui presente gli vorrei domandare quale opinione avrebbe di una legge, e quale sarebbe il suo voto, per la quale gli venissero assegnati a vita, come coadiutori nell'alto suo ufficio d'insegnamento nell'Università, degli individui coi quali non credesse di potere corrispondere bene ai suoi impegni.

L'onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione con molta eleganza fece ieri un'antitesi, anzi pose il dilemma fra il concedere la sorveglianza a chi paga o a chi è competente.

Mi perdoni l'onorevole Ministro: questi due termini non hanno nulla di comune tra di loro, e non esiste un punto nel quale essi si possano incontrare.

Il mondo è andato ed andrà sempre così: ci è chi paga e non è competente; e ci è chi è competente e non può pagare.

Non vi è modo di poter riunire questi due estremi; e non si potrà mai obbligare chi paga a spendere a modo altrui sol perchè non è competente; nè si potrà obbligare chi è competente, se non vuole o non può, a pagare.

Quindi per riassumere questo concetto della scelta fra chi paga e chi è competente, pure ammettendo che lo Stato sia competente (su che si potrebbe fare una lunga discussione che sarebbe ora fuori di proposito) e che il Comune sia *a priori* incompetente, sorgerebbe piuttosto la questione se l'insegnamento elementare debba essere piuttosto affidato allo Stato o ai Comuni.

Io ammetto questa discussione. Ciascuno può professare su questo soggetto idee diverse che hanno le une e le altre il loro fondamento.

L'onorevole Ministro probabilmente opterebbe per lo Stato. Egli diceva l'altro giorno che la tendenza presente della Società è favorevole alla concentrazione nello Stato. Da parte mia, non già perchè importi molto a questa discussione, ma non posso a meno di fare una pic-

cola parentesi per sollevare un qualche dubbio sopra questo suo concetto. Noi italiani poco espansivi abbiamo l'abitudine di avere l'occhio fisso sui nostri vicini. Come gente separata dai monti, per noi il sole nasce dai monti stessi. Quello che accade al di là dei mari difficilmente nella generalità arriva fino a noi.

Ora noi abbiamo passato una parte della nostra vita politica a guardare la Francia. I disastri della Francia ci hanno scoraggiati dal proseguire su quella via e ci siamo voltati a guardare la Germania.

Ora Germania e Francia sono due paesi nei quali per molti riguardi il risorgimento e la vita moderna si trovano in condizioni eguali alle nostre; hanno i nostri precedenti, incontrano le stesse nostre difficoltà; quindi non sono che fino ad un certo punto, l'espressione genuina del pensiero moderno; esse sono l'espressione di una transazione pari a quella in cui noi ci troviamo.

Ma aggiungo di più: la Germania, per l'intrapresa che ha assunto della realizzazione di un Impero improvvisato in mezzo a tante difficoltà, ha rivolta tutta la sua attenzione a quest'opera, e quindi per questo fine ha concentrato tutto nelle mani dello Stato: armata, scienze, finanze. Essa trovasi perciò in una situazione eccezionale, nella quale ha ottenuto grandi trionfi e non poca miseria, e vedremo a qual partito si appiglierà col tempo.

Ma volendo studiare le tendenze moderne, conviene volgere l'occhio a quei paesi che hanno avuto precedenti dissimili dai nostri, vale a dire che hanno sentito meno o non hanno sentito affatto l'influsso del mondo romano, come quelli che sono nati ai nostri tempi. Ora in quei paesi il concetto di ricorrere allo Stato non viene mai per il capo.

A un americano se gli si dicesse che lo Stato lo vuole istruire, educare, curare o fare qualsivoglia altra cosa che sia all'infuori di quei servizi che sono strettamente indispensabili alla sua propria azione, parrebbe sognare; e se si volesse farne l'esperimento si produrrebbe senza alcun dubbio una rivoluzione.

Il concetto di tutto quel mondo che oggi si svolge sull'Atlantico e sul Pacifico, che è il vero mondo moderno, il vero mondo che si è creato liberamente nelle condizioni della società moderna, è quello che l'uomo debba godere

realmente ed efficacemente della sua libertà. Ora quando lo Stato pesa più che non è assolutamente necessario sulla vita privata, che questo Stato poi sia composto in una forma od in un'altra, è tutto a spese della libertà individuale, libertà della quale le nazioni moderne sono gelosissime.

La forma dello Stato è necessariamente piramidale qualunque nome esso porti.

Si potrebbe dire dello Stato ciò che fu detto delle baionette, che con esse si può far tutto meno che riposarvi sopra.

Oltre di ciò lo Stato ha sempre delle viste generali, e le applica con criteri generali come in questa legge.

L'onorevole Ministro con questa stessa legge che discutiamo dispone egualmente per il Comune di due mila, come per il Comune di trecento mila anime. Questa è la natura dello Stato e per conseguenza i popoli che hanno il concetto, il sentimento della vita moderna lo tengono, il più che si può; lontano dai rapporti della vita privata; ed è certo il più delicato di tutti quello che s'ingerisce della educazione dei propri figli.

Ma io chiudo questa parentesi e ritorno sul mio argomento.

Questa ingerenza dell'autorità scolastica che vincola senza coprire la responsabilità comunale, non lascia a questa altra risorsa che le disposizioni dell'articolo 7.

Ora a mio avviso l'articolo 7 non è sufficiente a questo scopo, nè per la sostanza nè per la forma.

Dico che non è sufficiente per la sostanza, perchè contempla dei casi assai limitati. Primo caso inabilità didattica.

Ma un maestro che ha passato la prova di due anni o tre, è possibile che non abbia la richiesta abilità didattica? Io non lo credo, perchè sarebbe una cosa curiosa che in due o tre anni nessuno si sia accorto della sua ignoranza nella propria professione. Il secondo si riferisce alla salute, ma credo che per questo titolo non occorra far leggi. Sta nella natura delle cose che chi non può non lavora.

Il terzo accenna alle censure.

Ora le censure si applicano a fatti notoriamente riprovevoli e punibili.

Ognuno di voi sa che in una funzione così delicata come l'istruzione elementare possono

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1884

occorrere una infinità di inconvenienti che ne rendono l'esercizio impossibile in uno più che in un altro individuo, in rapporto all'uno o all'altro Comune, sebbene non costituiscano un vero reato, e forse neppure un difetto, e che perciò non sono censurabili. Ebbene taluni di questi inconvenienti possono non solo nuocere profondamente alle funzioni che il maestro esercita, per quella sfiducia che appunto, come accennava l'onorevole Tabarrini, ne può risultare, ma possono anche indurre in un Comune, quando dipendono dalla condotta privata, dalle qualità del carattere e da mille altre circostanze delle quali è impossibile tener conto *a priori*, una vera perturbazione.

Chi di noi vorrebbe nel prendere il migliore dei precettori per i suoi figli, contrarre l'impegno di conservarlo per tutta la vita? non fosse altro che, perchè coll'andare degli anni possono cambiare le circostanze e le condizioni ed il precettore può non essere più compatibile come educatore, nè rimanere al suo posto senza turbare la quiete delle nostre famiglie.

Ora come volete voi imporre, ad un municipio che lo paga con i denari dei suoi contribuenti, di conservare a perpetuità nel suo seno sotto il pretesto di un giudizio favorevole tecnico dell'autorità scolastica un individuo, il quale può essere per esso un elemento permanente di perturbazione e di danno?

Vedete dunque, o Signori, che sotto il pretesto di favorire le scuole in verità poi non si favorisce che il maestro.

Dappoichè fra un sistema che garantisca dai disordini i comuni ed un altro che garantisca dalla possibilità di una ingiustizia i maestri, voi scegliete il secondo e ponete in non cale il primo.

È certamente un danno che un maestro patisca un'ingiustizia, ma finalmente si tratta di un individuo il quale probabilmente potrà trovare altrove altri compensi, ma il danno fatto a tutti i comuni d'Italia non è così facilmente rimediabile.

Questo è per quel che concerne la sostanza dell'art. 7.

Veniamo ora alla forma.

La forma ossia la procedura assegnata dalla legge anche a questi pochi casi per i quali il comune può tentare di liberarsi di un individuo che non gli conviene, è così complicata; vi sono

tante giurisdizioni in giuoco che prima di tutto il procedimento sarà lunghissimo, ed in secondo luogo, se questo maestro non è proprio dotato di un'inettezza più che didattica troverà in qualcuna di tutte queste autorità in giuoco un modo qualunque per neutralizzarne l'azione. E finalmente quello che è più deplorabile è che l'esperienza dimostra che questa sorte di processi in Italia divengono fonte di scandali infiniti, perchè ciascuno dei contendenti si serve di tutti i mezzi che ha in mano, senza discrezione nè riguardo di sorta.

Ne avete avuto degli esempi recentissimi; non erano maestri elementari, ma la situazione era la stessa.

L'inamovibilità può essere utile per i magistrati per i quali vi è una gran ragione di giustizia; sono ristretti di numero, e quindi sono uomini noti, dei quali tutta la vita è conosciuta, e che danno perciò tante garanzie quante un uomo ne può dare. L'inamovibilità si è anche adottata per gli impiegati perchè non si può fare altrimenti, e perchè sarebbe difficile aver mobile questa enorme massa di burocrazia.

Eppoi l'impiegato che sia individualmente buono o cattivo, che faccia brogli o non ne faccia, che abbia un carattere più o meno facile, ha poca o nessuna importanza pel suo ufficio, soprattutto nelle schiere numerose degli impiegati inferiori. Un impiegato, quando fa il suo dovere, può anche essere un uomo privatamente disordinato, difficile a vivere, disagevole, senza che ne venga nessun disagio negli affari dello Stato; mentre non è così pel maestro, del quale gli esempi devono essere il primo insegnamento e le qualità del carattere il miglior titolo.

Mi pare quindi di aver dimostrato che l'inamovibilità del maestro elementare è molto più dannosa che non sia vantaggiosa alla scuola che si vuole migliorare, e questo l'ho detto in risposta al mio amico l'onorevole Cannizzaro, il quale trovava nella inamovibilità la panacea di tutti i mali che affliggono l'istruzione elementare.

Io invece ritengo, e in questo sono convinto quanto egli lo è del contrario, che l'inamovibilità sia una causa d'accasciamento e di mancanza di energia; perchè nella storia dell'umanità si vedè che quando non ha più nulla da

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1884

temere o da sperare, l'uomo si accascia e fa il meno possibile. I buoni farebbero meno di quel che avrebbero fatto in altre condizioni, ed i cattivi ne profitterebbero per non far nulla.

Il mondo moderno, onorevole Cannizzaro, vive di attività, di energia, di speranza e di timore; rifugge da questi riposi che purtroppo formano il sogno di molta gente da noi.

Il segreto dei miracoli della civiltà moderna è la concorrenza; il segreto della vita sta in ciò che ognuno è remunerato secondo che merita, ognuno è retribuito giorno per giorno secondo l'opera sua.

Guardi, onorevole Cannizzaro, quel paese che tutti considerano come una stella nascente, guardi l'America. Là non ci sono posti fissi; tutto procede alla giornata. *Il nolite cogitare de crastino* si direbbe che è la loro divisa. È un lavoro incessante, senza riposo e senza canonicati, come suol dirsi da noi, nè benefizi a vita. Ed è così che si mantengono vivi i caratteri e l'energia: non col fissare a perpetuità una massa di gioventù nel fondo dei villaggi, con poco interesse, mal pagati, e attratti da questa specie d'ozio ad entrare in questa via che non ha uscita.

Dappoichè io ho parlato finora delle scuole, adesso parlo dei maestri.

Non dovete credere, malgrado tutti i nostri privilegi, di fare un vantaggio a questi maestri pel solo fatto di attirarli in una carriera nella quale resteranno necessariamente sempre più o meno miserabili, in considerazione del grosso numero che sarà di costante impedimento al miglioramento della loro condizione.

Si sa che un uomo prima di giuocarsi una posizione, benchè piccola, che l'accompagna tutta la vita, ci pensa sopra assai seriamente.

E così voi porrete delle migliaia di persone in una posizione che sapete a priori miserabile, invece di lasciarli correre le sorti della vita, in guisa che chi ci trovi il suo conto vi resti, e chi non ci riesce se ne vada a suo agio.

Credete a me, se voi volete fare qualche cosa per questa classe interessante della società, cercate di trovare un sistema in cui possiate dar loro dei mezzi da vivere adeguatamente, e con soddisfazione, nella loro posizione fin che ci stanno, mezzi che non sarebbe difficile trovare se si volesse cambiare sistema.

Ma non è qui luogo di discutere un sistema diverso, solo insisto nel ripetere trovate il modo perchè coloro quando stanno in ufficio siano soddisfatti. E quando avrete fatto questo, lasciate alla natura di fare il suo corso. I buoni saranno sempre ricercati, i mediocri nella ristrettezza del personale presente, saranno ricercati anch'essi, ed i cattivi, o Signori, lasciateli andare, non vi date pena di assicurare loro l'inamovibilità, perchè anzi voi lasciandoli andare libererete l'istruzione da elementi pericolosi i quali forse andando a cercare altrove un mestiere che loro convenga....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI.... potranno diventare buoni ed utili a qualche altra cosa, dappoichè come ultima considerazione io lascio riflettere che voi con questa legge organizzate una numerosa classe di spostati, organizzati ed inamovibili.

L'onorevole Senatore Molescott, che, quanto noi, si è interessato e s'interessa della classe dei maestri, con quella franchezza e nitidezza che lo distinguono vi ha detto quali sono le tristi condizioni di questa classe ed i pericoli che ne possono derivare. Egli parlando di ciò, esaminava le condizioni di un paese dove i caratteri sono assai più tranquilli e meno eccitabili del nostro; pur tuttavia venne a conclusioni che voi avete inteso.

Quelle condizioni, o Signori, egli ve lo ha detto, non provengono come sembra credere il Senatore Cannizzaro, per l'incertezza della loro sorte, ma piuttosto per la troppa certezza che ne hanno.

Il loro malcontento proviene dalla sproporzione fra il loro ideale e la realtà della lotta, fra i bisogni e le aspirazioni; bisogni reali e aspirazioni alimentate da una media di coltura adatta più a risvegliarle che a soddisfarle.

Il maestro che si crede chiamato a più alti destini, mal tollera una esistenza meschina anzi povera, con tutte le noie per soprappiù ed i fastidi inerenti alla professione loro, altrettanto meritoria quanto poco promettente e retribuita.

Queste sono le vere ragioni del loro malumore e non già il timore di essere o non essere riconfermati in un posto.

Io non voglio più a lungo abusare della bontà del Senato, e vengo alla conclusione.

Questa legge adunque evidentemente offende i diritti dei municipi, poichè dà ad essi una responsabilità senza fornir loro i mezzi per corrispondervi.

Condanna la scuola ad una immobilità, cioè ad una vita automatica, quale può infondergli un maestro stabile a piccola paga, che finirà per fare le lezioni come una macchina, e proprio perchè non potrà farne a meno.

Non giova ai maestri, poichè, invece di compensare le loro fatiche con un maggiore benessere, invece di pagarli un poco meglio, non dà loro che degli articoli, condannandoli ad una vita misera, coll'allettamento di aver loro assicurato una posizione stabile.

Mi resta ora a rispondere poche parole all'onorevole Moleschott, il quale nel non concedere l'inaMOVIBILITÀ ai maestri, vedeva un atto di sfiducia a carico dei medesimi. Io faccio riflettere all'onorevole Moleschott che se in seguito ad una non riconferma il maestro perdesse la sua qualità di insegnante, la sua osservazione sarebbe giusta; ma che un maestro possa non essere adatto in un luogo, e possa esserlo in un altro, questo non lede punto il suo valore morale e neppure professionale.

I medici più illustri, gli ingegneri più distinti possono non convenire ad un Comune, ad una città, e trovare un campo adatto alla loro attività in altro Comune od in altra città.

E per spiegare il mio concetto farò un'ipotesi: se l'istruzione elementare fosse attribuita allo Stato, che cosa lo Stato farebbe?

Lo Stato disporrebbe dei maestri secondo le sue convenienze e quindi un maestro che non ha soddisfatto in Sicilia lo manderebbe in Emilia. - Ora potrebbe questo dirsi un atto di sfiducia?

L'inaMOVIBILITÀ di cui si tratta qui non si applica alla professione, ma al suo esercizio e quindi non riguarda il carattere morale. Certo lo potrebbe anche riguardare; ma nella maggior parte non riguarda l'onorabilità, nè le qualità morali assolute dell'individuo, ma riguarda semplicemente una condizione di convenienza, dirò quasi locale. Ed infatti ci può essere il migliore maestro, che per il suo carattere e per mille altre ragioni non convenga ad un Comune nel quale conseguentemente non avete diritto di costringerlo a rimanere e molto meno di costringere il Municipio a conservarlo.

Per tutte queste considerazioni io mi appiglierei volentieri al partito proposto dall'onorevole Saracco; vale a dire che, non si potendo far meglio, si lascino per ora le cose come stanno. Non dico, che le cose come stanno non abbiano già gran parte di questi difetti; ma in fine ogni cosa che è, ha una ragione di essere, non fosse per altro, per l'abitudine che se ne è presa. E vi è sempre la speranza di potere far meglio.

Quindi se far meglio per ora non si può, si lascino le cose come stanno. Ed io mi consolo nel vedere che nè l'onorevole Ministro, nè l'onorevole Relatore paiono molto lontani dal sentirlo.

E giacchè ho la parola mi permetterò di accennare ad un'altra soluzione, di cui il Senato farà il conto che crede, ma che a me pare che soddisferebbe a molte convenienze, e soprattutto soddisferebbe ai due estremi.

Il sistema delle riconferme a periodo fisso è il solo modo per i Comuni di correggere gli effetti della ingerenza governativa.

Ma non vi è dubbio che sia un incubo sul capo dei maestri la disposizione che vuole che ogni cinque o dieci anni debba la loro posizione, a ragione od a torto, essere posta in discussione. È evidente che in una votazione libera e non motivata possono prevalere nell'animo dei consiglieri dei concetti che non riflettano alle qualità, ma che sieno mossi anche da sentimenti ed opinioni affatto estranei alla convenienza o meno del maestro.

Ad ogni modo questa quinquennale o decennale discussione sul loro merito e la relativa votazione non è sempre neppure favorevole a mantenere la loro autorità.

Io riconosco tutti gl'inconvenienti di questo sistema e lo ho accettato e lo accetto solo perchè è l'unico scampo che resta ai Comuni contro l'inaMOVIBILITÀ assoluta; e quindi mi contento di mantenerlo se non si può ottenere di meglio, ma sarei ben lieto di poterlo far scomparire.

Io quindi mi potrei avvicinare alla proposta dell'onorevole Moleschott dicendo che, dopo quella prima prova (sia di due o tre anni, su ciò non ci annetto importanza) i maestri siano nominati, facoltativamente, a vita, come tutti gli altri impiegati di questo mondo, e come si usa colle persone che noi prendiamo e nelle quali riponiamo la nostra fiducia; vale a dire che

fino a prova contraria li teniamo con noi senza farli passare per queste prove che si succedono e si sovrappongono costantemente l'una sull'altra. A ciò però io metterei una condizione che, cioè, fra le cause, per cui i Comuni possono licenziare i maestri, si aggiunga quella che io ora non so ben determinare, ma che cercherò di definire secondo la mia idea, vale a dire, per ragione di convenienza, se si vuole, di alta convenienza di cui essi soli sono giudici.

Siccome poi è verissimo che alcuni Comuni possono non essere giudici imparziali e che possono prevalere nel loro giudizio altri concetti, così oltre alla garanzia del voto del Consiglio comunale, io non avrei difficoltà, anzi proporrei di aggiungere che la prefettura dovesse approvare quella deliberazione e per quella approvazione dovesse sentire il voto del Consiglio provinciale scolastico.

Ora voi vedete la differenza dei sistemi. È molto diverso sottoporre necessariamente un uomo ad una votazione ogni cinque anni, ovvero di fare che questa votazione debba avvenire, perchè provocata specialmente da una Giunta comunale sopra un soggetto speciale. Prima di proporla al Consiglio la Giunta dovrebbe avere un qualche motivo. Ora non si può ritenere che tutti i Consigli comunali d'Italia sieno composti d'intriganti. In questo mondo poi bisogna contentarsi del possibile, e col fare una legge non si può provvedere a tutti i casi nei quali si può frodarla. Ora, generalmente parlando, se un Consiglio comunale licenzia un maestro per ragioni di convenienza, è presumibile che siano, lo più sovente almeno, relativamente giustificate.

Inoltre questa deliberazione deve pure essere approvata dal prefetto. Ora, se per sopramercato voi obbligate anche il prefetto a sentire il voto della Deputazione scolastica, evidentemente ne avverrà che se queste ragioni di convenienza non saranno giustificate, il prefetto, sentito il voto della Deputazione scolastica, darà il suo diniego alla deliberazione del Consiglio comunale.

A questo punto nasce la procedura ordinaria, che regola i conflitti fra il Consiglio comunale e la Prefettura, ossia, credo, che interviene il Consiglio di Stato, ed il maestro acquisterà così delle garanzie molto maggiori.

Si avrebbe anche il vantaggio con questo sistema, di evitare il processo complicatissimo,

indicato nell'art. 7, e invece di creare nuove giurisdizioni si andrebbe per la via ordinaria, ossia si stabilirebbe che l'approvazione delle deliberazioni del Consiglio comunale deva essere data dalla prefettura; solo aggiungerebbe alla prefettura il precetto di consultare la deputazione scolastica.

Questo sistema mi parrebbe il più semplice, ed avrebbe il vantaggio, mi pare, di soddisfare ai termini estremi di questa questione e quindi io mi sono permesso di proporlo al Senato, non fosse che accademicamente.

Se l'onorevole signor Ministro e la Commissione crederanno che questa proposta sia degna di alcuna considerazione, io sarò ben lieto di unirmi all'Ufficio Centrale per formularla più precisamente; se poi essa non sarà accettata, io aderirò, come al male minore, alla proposta dello *statu quo*, quale è fatta dall'onorevole Saracco, e presentata dall'Ufficio Centrale.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Sono dolente di non essermi potuto trovare presente al principio di questa importante discussione, perchè trattenuto fuori di Roma dall'adempimento di altri doveri. Ignoro pertanto i termini nei quali si è svolta fin qui la discussione generale e quella degli articoli, ed ignoro ben anco la formola degli articoli di legge votati nei giorni scorsi; mi permetto non di meno una brevissima osservazione sull'articolo in discussione, suggeritami da alcune avvertenze fatte testè dall'onorevole Senatore Vitelleschi.

Io credo che si cada in grandissimo errore allorquando, a proposito della legge sull'istruzione elementare, si parla di libertà. Imperocchè cotesta è propriamente legge di coazione, non già di libertà; di coazione ai Comuni che sono in dovere di mantenere la scuola elementare, di coazione ai contribuenti di apprestarne i mezzi; nè vuolsi scuola elementare in genere, ma determinata per l'obbietto, per le classi, per il numero di ciascuna di esse; e quella del 1876 è legge di coazione anche rispetto a coloro che devono frequentare la scuola.

Ora quella legge, che rivela la propria essenza coattiva perfino nella qualifica data all'istruzione di obbligatoria e gratuita, non permette agli amatori di libertà anche locali, tra

i quali io ho avuto il piacere e l'onore di trovarmi sempre e mi ritrovo, non permette, io dico, loro d'invocare, su tale obbietto, l'indipendenza dei Municipi e delle aziende locali. Io intenderei questa indipendenza, se i Municipi non avessero obbligo di spendere e di compiere un servizio. Ma quando non si tratta di una mera facoltà di consumare i danari dei contribuenti, indipendentemente dal fine che è prestabilito dalla legge; egli è evidente che i Municipi solo in tanto possono spendere, in quanto possano e sappiano creare, alimentare, svolgere, diffondere l'istruzione elementare.

Di qui una serie di diritti ed anche di doveri da parte dello Stato; chè l'obbligo dell'istruzione elementare e gratuita è fatto a tutti i Municipi: la legge infatti mira ad assicurare al popolo italiano una istruzione a sue spese, nel senso che chi la riceve non la paga che indirettamente, nè sempre; chè la paga se ed in quanto ei sia contribuente.

Ora a me pare che nell'esistenza di legge cosiffatta (e nessuno ha il coraggio di domandare che venga abrogata) a me pare, dico, sia cosa corretta di ricercare ed attuare i modi di renderla al possibile meno infruttuosa.

Me lo permetta l'onorevolissimo mio amico Ministro della Pubblica Istruzione, io non credo alla grande produttività dimostrata dalla legge sull'istruzione obbligatoria fino ad ora; d'altra parte la spesa è enorme, e moltissimi Comuni, se non sono andati in rovina pel relativo maggiore aggravio, sono certo notevolmente danneggiati dall'ingente spesa derivante dal mantenimento di scuole che lasciano molto a desiderare. Trovo giusto e doveroso pertanto che si cerchi di renderle al possibile giovevoli.

Ora due gravi inconvenienti in fatto d'istruzione elementare si rivelano, uno sulla qualità dell'insegnamento, l'altro sulla condizione dell'insegnante. Mi fermo un minuto sul primo; perchè, quantunque la legge in discussione abbia lo scopo di migliorare lo stato degli insegnanti elementari, essi non costituiscono propriamente lo scopo della legge; sono un grande invece e nobile strumento di raggiungere un fine più elevato, cioè una buona ed equamente ben diffusa istruzione.

Ora è un fatto indiscutibile, che malgrado l'unità del diritto del popolo italiano ad essere istruito, e l'unità del dovere dello Stato di

vegliare per l'efficace e armonica applicazione della legge, mentre si mette in pratica questa quanto all'onere dei Comuni di stanziare e pagare la spesa che in massima parte è a loro carico, si vedè poi una enorme ineguaglianza nella qualità degli insegnanti, nell'andamento delle scuole, e soprattutto nei frutti di essa. Accenno ad un obbietto che è prova flagrante di tutto ciò.

Abbiamo una disposizione che io in massima credo benefica, quella cioè che coloro i quali hanno ottenuto la licenza nelle scuole elementari, indipendentemente da ulteriore esame, possano essere ammessi al ginnasio o alla scuola tecnica. Ebbene qual è la condizione di fatto degli alunni licenziati nelle diverse scuole elementari del Regno? Nei capiluoghi dove esiste il ginnasio, dove ci è scuola tecnica, nè in tutti, quella disposizione giova a qualche cosa; negli altri luoghi, tranne rare eccezioni, l'effetto è quasi nullo: vale anzi a mettere in rilievo il fatto deplorabilissimo che la massima parte dei Comuni hanno istituito le quattro scuole elementari, vi hanno preposti maestri patentati, ne soffrono le gravi spese, ma non sono pochi i centri dove l'istruzione non è data in modo soddisfacente. Giusto per tal motivo io non oserei mai di pretendere che la licenza ottenuta in qualsiasi scuola elementare senza la debita vigilanza che garantisca la bontà dell'attestato, dia diritto all'ammissione senza esame.

Notevolissima e scoraggiante è infatti la differenza dello svolgimento dell'istruzione elementare nei piccoli ed anche nei medi Comuni, rispetto agli altri nei quali non solamente per densità di popolazione e per numero di scuole, ma anche per l'esistenza d'Istituti secondari e per una più diretta ed illuminata vigilanza, l'istruzione elementare riesce abbastanza proficua.

Quando l'attestato di licenza elementare è dato senza le cautele prescritte dalle disposizioni ministeriali, e però occorre l'esame per l'ammissione alla prima classe del ginnasio o della scuola tecnica, non è cosa ordinaria che l'alunno il quale non ha fatto altro che frequentare la scuola elementare, riesca.

Ma questo che cosa significa? Significa che c'è la prima, la seconda, la terza, la quarta classe elementare dappertutto, e con uniformità

di programmi, tutte le scuole hanno il soprintendente e la visita del regio ispettore; tutte dipendono dal Consiglio scolastico; i maestri figurano nel bilancio: eppure, non bisogna lusingarci, sono innumerevoli le scuole che non corrispondono alle nostre aspettative.

Ma poichè nella legge in discussione s'ha a parlare della condizione dei maestri, non sarebbe male che il signor Ministro portasse la sua attenzione sul grandissimo inconveniente da me lamentato: l'enorme ineguaglianza, pure a parità di spesa, nel buon successo delle scuole. Ve ne hanno da essere, e ve ne sono in tutti i rami dei pubblici servizi, delle differenze negli effetti utili di un luogo rispetto a quelle di un altro, ma quanto all'istruzione elementare quelle differenze sono più deplorabili e più intense. Onde per ora pregherei il signor Ministro di una breve indagine: di accertarsi a mezzo dei moltissimi istituti secondari del regno, in qual misura e proporzione si manifesti il fatto degli alunni, i quali presentandosi con le nude condizioni di aver percorso le quattro classi elementari, specie nei Comuni, dove istituti secondari non sono, sieno ammessi senza esame, o, questi affrontando, vi riescano.

Vuolsi avvertire peraltro che moltissimi dei licenziati dalle scuole elementari i quali superano gli esami di ammissione, non vi riescono per il solo effetto dello insegnamento avuto nelle scuole elementari, bensì per istruzione ricevuta privatamente in famiglia, e non di rado fuori dal luogo nativo.

Ora questa grande ineguaglianza nel modo di applicazione e di efficacia della legge sulla istruzione pubblica obbligatoria, io vorrei che in qualche modo si attenuasse. Il miglioramento dei maestri ne è un mezzo indiretto, ma non è quello che propriamente ed esclusivamente occorrerebbe. E passo al secondo punto.

Chi può negare che un gran numero di Comuni si sobbarchino alla applicazione della legge della pubblica istruzione solo, perchè vi sono costretti dalla legge stessa?

Ora cotesti Comuni, e altri non pochi nei quali non di rado fa capolino lo spirito di parte, non sempre adempiono volentieri i loro doveri verso i maestri, nè sempre ne rispettano, non dico l'indipendenza assoluta, che non è possibile a chi vive di stipendio, ma almeno quella indipendenza relativa in tutto ciò che non ri-

guarda il dovere del servizio, la quale dovrebbe pienamente rispettarsi.

Onde non propugno l'inamovibilità, nemmeno quello che nell'altro ramo del Parlamento fu votato e che in principio l'Ufficio Centrale accettava; ma trovo giusto e utile qualche cosa si faccia, la quale sia di qualche guarentigia contro gli arbitrî e le esagerazioni che in taluni Comuni, e non sono pochissimi, son consigliate da privata ambizione, e contraddicono al fine del buon successo della scuola.

Io ho sentito leggere un'ultima formola nella quale si parla dopo un qualche periodo di prova, delle conferme obbligatorie per un sessennio. Penso che anche su ciò debbano chiarirsi i termini; ma siccome desidero che qualche cosa si faccia, non mi sento perciò l'animo di muovere un'assoluta opposizione alle proposte ultimamente fatte.

Le altre mie osservazioni, benchè di carattere generale, si rannodano evidentemente alla legge e all'articolo in discussione. Per esse mi limito a dire che faccio pieno affidamento sulla solerzia e buon volere dell'onorevole Ministro, e confido vi porterà la sua attenzione.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. A me pare che sia opportuno, a meno che il Senato giudichi diversamente, che io risponda brevissimamente a quella considerazione, fatta dall'onorevole Senatore Vitelleschi, che per me, lasciando salve tutte le altre parti del suo discorso, ne è la più importante.

Egli ha detto con molta cortesia che potrebbe avvicinarsi e forse accogliere le mie proposte a condizione che nell'articolo settimo, nel quale sono indicati i motivi per i quali il Consiglio comunale potrebbe licenziare un maestro, ne fosse aggiunto un altro che sarebbe la *convenienza* del Comune.

Con buona pace del mio onorevole e stimatissimo Collega, io debbo dire qui in Senato che questa parola mi sembra troppo elastica perchè dessa possa trovar posto in un progetto di legge.

Questo però non mi impedisce per nulla di entrare pienamente nel concetto dell'onorevole Senatore Vitelleschi che io credo giusto, cioè che il Consiglio comunale debba avere la possibilità per gravi ragioni, che anch'io dirò di

convenienza, di disfarsi di un maestro che al Comune per ragioni importanti, ragioni che possono essere puramente locali, non conviene.

Io desidererei che con questo stesso progetto di legge, o quanto meno colle dichiarazioni dell'on. signor Ministro o dell'Ufficio Centrale, fosse ben chiarito che cosa dica il terzo comma dell'articolo 7, dove si enumerano le condizioni per le quali il maestro potrà essere licenziato. Vorrei, per esempio, sapere quali falli potranno fare incorrere il maestro nella pena della censura e quali altri in quella della sospensione.

Credo anch'io che sarebbe utile di aggiungere un quarto comma, e proporrei una dizione che forse potrebbe soddisfare l'onorevole Vitelleschi.

Il quarto comma io lo proporrei così:

« 4. Per gravi attriti fra il Comune ed il maestro ».

Bisognerebbe allora fare una piccola correzione all'alinea che garantisce il consentimento dell'autorità superiore. Là si direbbe:

« La deliberazione di licenziamento non avrà effetto esecutivo se non dopo che il Consiglio provinciale (e lascio *Consiglio provinciale* perchè desidero che sia la più alta autorità della Provincia quella che deve definitivamente decidere) udite le difese del maestro, le osservazioni del Consiglio comunale e *quelle del Consiglio provinciale scolastico* l'avrà approvata ».

Mi perdonerà il Senato (ciò per altro s'impone dall'indole di questa discussione) se anche non volendolo, io corro a parlare di un articolo che non è precisamente quello in discussione; ma il tutto è talmente collegato insieme che non posso farne a meno.

Mi riassumo brevemente:

Il Consiglio scolastico provinciale, se ben io veggo, non ha potere esecutivo, solo può illuminare il Consiglio provinciale. Dunque si deve sentire il Consiglio comunale, si deve sentire il maestro che si difende, si deve sentire il Consiglio scolastico provinciale, ed allora solamente l'autorità superiore (che per me nella provincia è il Consiglio provinciale e per suo mezzo il prefetto) potrà decidere.

Accetto dunque l'idea dell'onorevole Vitelleschi, il quale diceva che anche per alte considerazioni di equità, di convenienza, possa farsi il divorzio fra il Consiglio comunale ed il

maestro, ma non accetto la forma dal Senatore Vitelleschi prescelta per esprimere il suo concetto in un progetto di legge.

Nella discussione che facciamo la parola « convenienza » sta benissimo, ed è propria; ma in una legge preferirei parlare di « attriti fra il Consiglio comunale ed il maestro ».

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*.
Onorevoli Senatori. Ieri si sono intesi gravissimi discorsi.

O che l'onorevole Moleschott ed il Senatore Cannizzaro dicessero, con alto sentimento, della condizione del maestro e della sua missione educativa, e quindi legittimassero quell'alto scopo di assicurare una buona educazione popolare con la necessità delle guarentigie che in questo progetto di legge si domandano ai maestri; o che un membro dell'Ufficio Centrale, che parlò a nome della minoranza, l'onorevole Saracco, venisse a fare avvertire, secondo che pensa questa parte dell'Ufficio Centrale, gli inconvenienti che dalle guarentigie domandate potrebbero nascere e per la scuola e per il Comune; cotesti due ordini d'idee, i quali riassumono le due grandi maniere di considerare la scuola e sono come dire l'intima sostanza del soggetto che si tratta, naturalmente dovevano condurre me a riconsiderare le guarentigie domandate.

Lascio da parte la redazione degli articoli proposti, redazione che con molta luce l'onorevole Saracco volle dimostrare oscura, e tanto più la lascio da parte in quanto su questo principio mi sembra essere pur dubbioso il segnare il punto estremo al quale possa pervenire il Ministro nella discussione di questa legge. Mi parve anzi molto utile, tenendo conto del maggior numero delle cose acutamente ed eloquentemente dette dall'onorevole Saracco, che io cercassi di congiungere il nuovo stato di cose che nascerà dall'applicazione di questa legge, con l'altro che la legge antecedentemente aveva fatto.

Questo è il valore e la ragione dell'emendamento che ho comunicato all'Ufficio Centrale, e di cui l'onorevole Relatore ha dato notizia al Senato.

Oggi il Senatore Vitelleschi ha voluto ritoc-

care la questione nata ed in parte trattata nella discussione generale.

Io non voglio rispondere a tutto il suo notevole discorso.

La questione ritoccata dall'onorevole Vitelleschi può essere divisa in due egualmente giuste ed ugualmente contrarie: e qui mi viene in mente il detto di un uomo illustre, il quale affermava che sulla vita di Napoleone il Grande si poteva scrivere del pari l'inno, e la satira.

Questioni le quali hanno diversi aspetti, possono essere per i medesimi aspetti diversamente trattate e diversamente risolte.

Io rileverò solo alcune delle osservazioni fatte dal Senatore Vitelleschi, ed una grave fu che con la legge attuale si costituisce un privilegio per i maestri elementari.

Non nego io ciò, ma vi sarebbe una maniera molto semplice di far sparire questo inconveniente, cioè che voi diceste che i maestri sono ufficiali dello Stato.

Allora non avremmo più bisogno di porre a vantaggio loro l'ultimo comma dell'art. 1; perchè lo Stato è buon pagatore, e l'esattore comunale non occorre tenere sotto la minaccia di una multa, non avreste voi bisogno di dare ai maestri l'insequestrabilità degli stipendi, e non avreste tutte quelle altre condizioni che sono proposte nell'art. 3.

Al Senato parve ragionevole concedere questi privilegi, e l'onorevole Senatore Vitelleschi dubitò un momento ch'io non fossi per consentire con coloro i quali credono che l'insegnamento elementare debba essere direttamente governato dallo Stato per la nomina dei maestri.

Allorquando l'onorevole Senatore Saracco manifestò anch'esso un sospetto od un'opinione uguale, io ho fatto un cenno di diniego, del che egli mi seppe grado.

Ed io appunto non domando molto, ma domando per i maestri la stabilità dell'ufficio allorquando fanno bene, per evitare questo pericolo che essi per la necessità di essere tutelati da tanto diversa soggezione, quale è l'attuale, siano scritti nel ruolo degli ufficiali governativi, e così diventino, in mano dello Stato, uno strumento poderoso come un elemento difficile ad essere governato.

Responsabilità questa di doppia natura che lo Stato si assumerebbe; ostacoli grandissimi per tutti i Comuni. Imperocchè altro è tra-

sportare da un luogo all'altro certi impiegati, altro è invece il muovere i maestri elementari. E la ragione è semplice.

Qual'è l'impiegato il quale così si congiunga colla vita intima della famiglia come il maestro? Nessuno.

Esso prende il bambino, su cui il babbo e la mamma pongono le più care speranze, e fanno i più cari sogni; esso lo deve ammaestrare non solo, ma anche giudicare; e non c'è mai giudizio che torni tale da poter essere graditissimo alle famiglie.

Da questi rapporti minimi venite ad altri. La nostra vita libera chiama di tratto in tratto le popolazioni all'urna, o si tratti di elezioni politiche, o si tratti di elezioni amministrative; e sebbene si dica che l'azione dei maestri nelle grandi città non possa influire, il che io non credo, nei piccoli borghi, dove quelli che sanno leggere e scrivere non sono molti, l'azione del maestro per certo non è piccola e si guarda con molta preoccupazione quale sia, e non gli si permette la neutralità per ragioni che ho anche sentite indicare. La situazione del maestro è cosiffatta; ed io ho cercato, e non ho potuto rinvenire, una lettera pervenutami al Ministero non da maestri elementari, ma da professori di scuole pareggiate, una lettera degna di essere sentita (così elegantemente è scritta e così vera) dove il professore descrive le piaghe del corpo insegnante delle scuole secondarie dipendenti dai Comuni. Quindi la condizione del maestro rispetto a questa dipendenza, indiretta quanto si vuole, è affatto diversa e molto più avventurosa che quella di tutti gli altri impiegati.

Ma, dice l'onor. Vitelleschi, con sentenza che è sovente vera: l'immobilità che voi volete concedere al maestro, l'addormenta: il mondo attuale vive della lotta; i progressi si fanno combattendo; non solo quelli che dormono, ma anche quelli che camminano adagio, restano sorpassati e quindi si trovano ultimi.

La sentenza, dico, è vera. Ma è vero poi che la legge addormenta il maestro? L'onorevole Senatore consideri: Noi abbiamo stabilito il concorso; per ciò, se una qualche operosità vi è nel giovane maestro, egli sta attento quando si aprono questi concorsi che gli permettano di scambiare l'umile scuola del villaggio con quella meglio retribuita e più alta della città notevole; questo maestro, che per una parte

ha lo stimolo del miglioramento della sua carriera, fatto da questa legge; appunto perchè fu stabilito il concorso, ha d'altra parte un altro stimolo di non perderè il suo posto mostrandosene degno continuamente. Quindi la legge non addormenta, ma nelle prescrizioni sue stimola continuamente il maestro a progredire nell'opera educativa, a ben meritare dell'istruzione popolare, perchè da questa benemerenzza egli è fatto capace di migliorarè la sua condizione intellettuale e finanziaria, passando in un centro maggiore od assicurandosi lo stare nel luogo suo.

Un'altra osservazione ha fatto l'onorevole Senatore Vitelleschi, ed è che questa legge organizza i maestri. Non è questo un organismo. Del maestro si può dire che ha ordinata la sua carriera allorchè questa si consideri sotto il punto della stabilità; ma siccome l'idea dell'organismo era congiunta nell'onorevole Vitelleschi alla parola pronunciata ieri dall'onorevole Senatore Moleschott, che cioè, il maestro sia una leva poderosa, e specialmente per la rivoluzione, così io mi domando se il maestro disorganizzato non sarebbe peggio.

Il maestro disorganizzato aggiunge un malcontento di più.

L'onorevole Moleschott spiegava bene, come si ha da attendere da lui, spiegava bene la situazione di tutti coloro la cui coltura, senza dire quale e quanto grande essa sia, li pone a dover fare molti raffronti con posizioni meglio retribuite, e che non domandano altrettanto di lavoro e di sacrificio.

E questo è già per essi un pungolo, il conoscere di sapere qualche cosa di più, di valere qualche cosa di più in quell'ambiente che li circonda, e di stare tuttavia men bene di tanti altri che vivono in quel medesimo ambiente, sapendo e valendo meno.

Ora se voi togliete almeno una delle ragioni di malcontento col mostrare ad essi un obiettivo migliore, voi avete certamente assicurato l'opera educativa del maestro.

Vi è poi un'osservazione, che l'onorevole Vitelleschi ha messo tra parentesi. Io che ho sentito con soddisfazione il discorso dell'onorevole Vitelleschi (non gli faccio un complimento, perchè le cose buone piacciono tanto se aiutano il vostro interesse, o quello della vostra causa;

quanto se a quello ripugnino o lo combattano) ho posto ben mente alla sua chiusa.

Nella sua chiusa l'onorevole Vitelleschi, pur largamente considerando l'insufficienza, oppure il non ottimo indirizzo della legge, non nega recisamente di approvarla, e ciò doveva essere una seconda ragione per cui io sentissi volentieri il discorso suo. Ma mi piace perciò di rilevare quella parentesi, perchè ad ogni uomo che conosce il mondo come lo conosce l'onorevole Senatore Vitelleschi, io non voglio contraddire, ma debbo sottoporre un dubbio.

Io ho affermato - ed è una fede la mia - che da due parti, dall'alto e dal basso, veniva questa grande tendenza ad accentrare nelle mani dello Stato quanti più sono gli elementi di civiltà, quante più sono le forze vive ed operose della nazione.

Io l'intendo e per l'uno e per l'altro senso; per i pochi che dirigono, per i molti che solo lo stimolo del bisogno meno da se che da altrui aspettano i mezzi di soddisfarlo. I forti che stanno alla testa amano stringere nel loro pugno quanta sia l'anima, quanto sia lo spirito e la forza di una nazione per lanciarla verso quella metà che essi hanno nel pensiero. Tutti quelli invece che stanno al di sotto nel sentimento dei loro bisogni, nella soddisfazione delle loro necessità, vogliono la medesima cosa.

Contro ciò l'onorevole Senatore Vitelleschi diceva: voi guardate il vostro mondo antico, voi vedete l'effetto della civiltà europea nelle tradizioni del mondo romano; ma se noi riguardiamo altre civiltà, quelle civiltà le quali, si potrebbe dire che si siano svolte indipendentemente dalle tradizioni antiche ed abbiano quasi un aspetto loro nativo, le cose vanno diversamente.

Io però raccogliendomi sul terreno nel quale consiste questa legge, credo di avere rilevato l'opposto.

È vero che l'Inghilterra lascia che la sua sua scuola germini come frutto spontaneo sopra quel ricco terreno; ma l'Inghilterra dopo l'inchiesta del 1832 ha visto che non si poteva progredire nella speranza del frutto indigeno, e ha detto: qui dobbiamo operare; e si mise ad operare con tale e tanto vigore, che nell'ultimo bilancio da me veduto aveva dato 2,800,000 lire sterline per l'istruzione elementare.

Mi permetta il Senato di dire: che se queste somme che sono in bilancio aumentate conve-

nevolmente - senza nessuna legge - fossero date ad un Ministro perchè operasse nel senso inglese, io credo che in Italia avremmo prestissimo la somiglianza dell'istruzione inglese. È una maniera come un'altra; ma io trovo la maniera inglese meritevole di essere invidiata, non solo per i buoni effetti, che produce, ma per lo stato economico che rivela e gli alti intendimenti civili che conferma.

L'ispettore, allorchè in un qualunque spazio di terreno trova da poter comporre una scuola per una quarantina di fanciulli, innalza l'edificio, nomina il maestro, tassa e regola senz'altro, e la scuola sorge, e i giovani la frequentano, e se non sono vestiti li veste, se non sono nutriti li nutre.

Ed il Comitato, che colà chiamano dell'educazione, è una grandissima istituzione di Stato, e le scuole che colà si fanno sorgere, trovano nel privato e nel pubblico generosi aiuti. Là vi è una quantità d'ispettori larghissimamente pagati, e cotesta istituzione stende la sua azione per tutta la faccia del regno inglese, il quale cerca di uniformare e far progredire le scuole non col dire: « fate questo », ma col dire: « se fate questo io sono qui per sostenervi »; e così la istruzione elementare potentemente si allarga.

Ma parmi ci sia dell'altro.

L'Inghilterra ha una grande libertà di studi; e se mal non mi appongo, si cominciò col considerare che una qualche autorità superiore ne certificasse la bontà; e se io avessi potuto avere un lavoro del quale avevo pregato un illustre uomo andato in Inghilterra, potrei dimostrare come anche colà ci sia chi dubiti dell'eccellenza dei propri ordinamenti in confronto di quelli onde si onorano alcuni Stati del vecchio continente.

Cosicchè io mi restringo e dico solo questo: Quanto al governo della cosa scolastica, anche l'Inghilterra si avvia verso quel sistema che prevale nel continente europeo. Sia essa terra aristocratica quanto si vuole, la democrazia la invade, si estende, e lentamente, lo vediamo noi, la trasforma. Le democrazie domandano leggi, giacchè nelle legislazioni fatte dai popoli civili è fatta l'eguaglianza di tutti i cittadini.

La stessa cosa io credo che possa dirsi degli Stati Uniti. Una tendenza unificatrice che, almeno mi pare, per chi bada non alle leggi vo-

tate, ma alle proposte che si fanno nei vari Stati, la si ravvisa sempre più.

Io mi sono esteso nel sottoporre queste personali mie opinioni all'onorevole Vitelleschi, non per rimuoverlo dalle sue, ma più come debito mio verso l'autorità di lui e di quest'Assemblea.

Ora dovrei ribattere le ragioni portate innanzi con molto calore e con eloquenza dall'onorevole Senatore Saracco.

Egli ha notato acutamente tutti gl'inconvenienti che possono nascere dalla adozione di questo progetto di legge. Ma più li ha notati in questo senso, che lo stato che si vuole introdurre con la legge farebbe nascere equivoci ed oscurità avuto riguardo alla legge precedente.

Davvero tali difficoltà non ci sono o sono facilissimamente superabili, ma la ragione che più mi ha colpito allora, e che ho risentito anche ora, sta in ciò, che egli mi mise innanzi questa ipotesi: « Il maestro si trova in contraddizione col Comune; nascono attriti che le prescrizioni della vostra legge non regolano; la conseguenza è questa, che voi che dite di volere questa legge per la bontà della scuola e non nell'interesse del maestro, non avrete la scuola; e quindi faciliterete l'apertura alle scuole clericali ».

Quanto ai motivi per cui io credo si possa restringere quello che si dice autonomia dei Comuni (non li ripeterò, nè ho bisogno che io li ripeta all'onorevole Saracco), mi venne anche in oggi un opportuno aiuto dalla parola del mio amico il Senatore Maiorana-Calatabiano. Ma debbo considerare il caso messo innanzi dall'onorevole Saracco. Può darsi, è vero, che sorgano cotesti attriti; ma a spiriti giusti ed intelletti imparziali come sono quelli degli onorevoli Senatori, si può domandare se tutte le volte la colpa sia del maestro. Ed allorquando attrito ci è, se pure nel più frequente dei casi la colpa non sia del maestro, dovrà sempre essere questo povero maestro il quale debba pagarne la pena? Quanto poi al pericolo che, non piacendo il maestro comunale, si vada alle scuole clericali, - io dico all'onorevole Saracco cosa che egli, antico liberale, valuterà bene dentro di sè.

-Sa egli qual'è la necessità per cui io dimando che il maestro che fa bene il suo ufficio abbia

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1884

guarentigie di restare al suo posto? È questa: il sessennio stabilito dalla legge del luglio 1876 finiva l'altro anno e vi furono propagande vere per i vari Comuni in varie parti del Regno, perchè non si confermassero i maestri; e ne avvenne e ne avviene e ne avverrà che quelle scuole clericali le quali vedo succedere alle scuole comunali tenute da maestri non simpatici al Comune, pur troppo si estenderanno anche dove il maestro è degno della amicizia e della stima delle famiglie: e badi l'Ufficio Centrale che il maggior pericolo dell'instabilità dei maestri colpisce principalmente le maestre che per varie ragioni, per vari pretesti e sospetti vediamo di sovente da grande quantità di Comuni surrogate, perchè essi trovano pronte dappertutto le monache che con meno spesa e con più sottile cortesia si mostrano disposte a succedere nelle scuole e ricevere le alunne e gli alunni del paese.

Questo è il grande pericolo che bisogna evitare. Se il maestro non ha sicurtà di posizione nella sua carriera, credete pure che la scuola elementare, specialmente in quei piccoli borghi dove lo spirito della civiltà non è molto, dove rado appare l'uomo educato, dove l'istruzione insomma, non è grandemente diffusa, — la scuola elementare vi darà quei risultati dei quali testè parlava l'onorevole Majorana, risultati che non sono pari alle speranze concepite, come diceva esso e la esperienza conferma.

Io ho già accennato come questo non debba far sorpresa.

È una lunga opera, e fu lunga dappertutto, quella dell'istituzione della scuola elementare; io non mi dolgo per ciò. Se dello scarso profitto noi ci lagniamo, io lo tollero, perchè spero che le nostre lagnanze siano stimolo a far meglio.

E quando l'onorevole Senatore Majorana mi diceva che io facessi uno studio per vedere quali condizioni ci fossero tra gli ammessi alle scuole secondarie del regno, dopo l'esame di licenza delle scuole elementari, se cioè provenissero in maggior numero dalle città, — dove oltre la scuola elementare è aperto un ginnasio od una scuola tecnica, — o dai comuni, dove non c'è nè ginnasio nè scuola tecnica, — io debbo rispondergli che la sua proposta è savia, ma che non è necessario di cercare tale statistica.

Gli istituti si sovrappongono, e dove uno sta di sopra all'altro, li si accresce la guarentigia e la responsabilità, e la cura di insegnar bene è maggiore.

Io dovrei ora dire qualche cosa dei diversi emendamenti che sono stati proposti; ma poiché non li ho sott'occhio, dirò solo con quale intendimento giudicherò gli emendamenti che furono presentati.

Io intendo che il maestro abbia sicurtà di restare nell'ufficio suo, e questo dipende dal maestro stesso; come intendo accordare al Comune il mezzo di assicurarsi che il maestro adempia il suo dovere.

Questo era il concetto della legge. Un quinquennio di prova, un decennio, un quindicennio per ogni periodo lodevolmente impiegato.

Onorevoli oratori hanno espresso invece il desiderio di un tempo di prova anche meno lungo, o se lo si ammetteva di cinque anni, come proponeva l'onorevole Moleschott, esso pure v'intercalava due specie, dirò, di esami, uno dopo il primo anno e il secondo dopo il terzo anno.

Altri emendamenti determinano o quasi correggono la redazione degli articoli.

Io prego quegli oratori i quali hanno emendato gli articoli per modo che, dopo il periodo di prova, venga la conferma a vita di diritto, non facoltativa ma assoluta, che vogliano considerare ciò che fu sentito fino dal primo di che si cominciò a discutere questa legge in Senato.

Questa legge cammina tra molti diritti e molti riguardi, e non vorrebbe nè diritti nè riguardi offendere....

Chè, se l'interesse di assicurare alla scuola il maestro per tutta la vita sua è grandissimo per me, è pure grande quell'altro interesse che il Comune ha di assicurarsi che il maestro adempia bene il suo dovere.

E in questo stato di cose, in una nomina a vita i processi che si dovessero intentare diventerebbero più odiosi, e taluno degli oratori ha fatto osservare che qualche volta diventano anche più gravi per profondi dissensi che possono eccitare sulla cittadinanza.

Per queste ragioni mi accorderò con la maggioranza dell'Ufficio Centrale, e sarei lieto se con l'intero Ufficio Centrale...

Senatore SARACCO. Domando la parola.

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione* ... su quella forma che presenterà, perchè discutere di cinque o sei proposte mi pare torni proprio impossibile.

All'onorevole Vitelleschi, il quale, manifestando il desiderio e proponendo anche che ci sia una quarta pena che indica, più che non definisca, sotto il nome di *alta convenienza*, debbo dire che io son molto peritoso ad accettare l'inserzione che desidera.

Allorquando si tratta di applicare una pena, bisogna che quello che è colpa, sia molto chiaramente definito.

La elasticità delle parole può offendere molta libertà negli individui; e fino ad un certo segno, coloro i quali, come l'onorevole Mole-schott, si occupano di qualche aggiunta simile...

Il Senatore VITELLESCHI. Domandò la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*... potrebbero trovare nella legislazione nostra, se ben la riguardano, che il desiderio loro non è troppo lontano dal trovare in essa la legittima soddisfazione.

Io li prego di avvertire che il diligente Relatore dell'Ufficio Centrale aggiunse alla Relazione sua la legislazione penale che è scritta nella legge Casati, ed in questa è detto che la *censura*, che è la prima pena, muove dopo trascurati avvertimenti che il sindaco ha diritto di dare. Cosicché in parecchi casi nei quali si potrebbe ritrovare questa discordia tra Comune e maestro, casi che sfuggono ad una determinazione precisa, il sindaco ha già il diritto di avvertire; e l'avvertimento non cade, imperocché ad una ripetizione di avvertimenti tien dietro la pena della censura, pena considerata appunto nell'articolo settimo.

PRESIDENTE. Il Senatore Saracco ha la parola.

Senatore SARACCO. Ho domandato la parola per una dichiarazione.

Se dicessi che l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione mi ha intieramente convertito, non direi proprio il vero. Io temo ancora che le disposizioni contenute in questo articolo 4, possano diventare il mal seme che frutti od aumenti, specialmente nei piccoli Comuni, il discredito della scuola. Dico di più. Quando si è riconosciuta, anzi dichiarata, l'incompetenza della autorità comunale a giudicare della bontà della sua scuola, mi viene il sospetto che nasca

in molti il pensiero, che valga ancor meglio accentrare addirittura il Governo delle scuole elementari nelle mani dello Stato. Poiché si toglie ai Comuni l'alta ingerenza sopra le scuole, si sentirà almeno la necessità di circondare lo insegnamento di quelle maggiori garanzie che oggi fanno difetto, e si avviserà soprattutto a creare nuovi organi amministrativi, che per qualità e per numero si sostituiscano all'azione dei Comuni.

Un'altra considerazione mi permetto sottoporre molto brevemente alla mente fina ed acuta dell'illustre Ministro della Pubblica Istruzione; ed è, che con l'articolo 4 noi decretiamo in certo modo l'immobilità di una scuola. E lo dimostro con pochissime parole.

Vi hanno naturalmente pochi maestri che sono eccellenti, alcuni buoni, o mediocri, e pur troppo ve ne hanno dei cattivi. Di questi ultimi io non mi occuperò altrimenti; parlerò invece degli altri. Poniamo adesso il caso di un maestro mediocre, il quale attenda lodevolmente, ossia del suo meglio, all'ufficio suo. Ebbene, credete voi, o Signori, che l'ispettore scolastico voglia, od abbia il diritto di ruscare a questo maestro il certificato di lodevole esercizio? Mai no, certamente. Voi vedete pertanto che nel sistema della legge, il maestro mediocre acquista il diritto a rimanere finchè vuole, in quel Comune, perchè il maestro che ottiene questo certificato non può in verun caso essere congedato dalla scuola. E così questo Comune, il quale vorrebbe avere un maestro migliore, quand'anche dovesse aumentargli lo stipendio, se ne faccia bisogno, non sarà più libero delle proprie azioni, e dovrà contentarsi del suo maestro mediocre, oppure del men buono, a confronto del maestro eccellente.

Io non so se m'inganno, ma il meccanismo mi pare difettoso, ed io sottopongo il dubbio all'acume ed alla saviezza dell'onorevole Ministro.

Ma, come ho detto, io per metà sono convertito; e siccome alle principali obiezioni da me svolte l'altro giorno risponde in qualche modo il nuovo articolo preparato dall'onor. Ministro dell'Istruzione Pubblica, dichiaro che quando altri non faccia proposte che mi paiano migliori, mi acconcerò a dare anche il voto all'articolo quale venne emendato dall'onor. Ministro dell'Istruzione Pubblica.

E qui, giacchè ho la parola, mi si permetta di toccare ancora ad un punto molto opportunamente svolto dal mio amico il Senatore Vitelleschi.

Egli ha espresso il timore che un giorno o l'altro la direzione dell'insegnamento elementare cada nelle mani dello Stato, ed io lo ringrazio di aver toccato questo tasto, poichè l'onorevole Ministro ne ha preso occasione per dichiarare che egli è assolutamente avverso al concetto di abbandonare a mani dello Stato la istruzione popolare.

Io sono proprio soddisfatto di questa recisa affermazione che viene dal Governo.

Ma se (l'onor. signor Ministro me lo lasci dire un po' brutalmente), se noi non abbiamo che questi ferri, se confidiamo in questi mezzucci per arrestare il pericolo, e crediamo che i maestri elementari rinunceranno alla propaganda attiva che si sta facendo da assai tempo in favore della scuola stipendiata dallo Stato, io temo forte, o Signori, che il pericolo potrà essere allontanato per qualche tempo, ma non andrà guari che si farà più viva e più insistente questa voce, che oramai si ripercuote su tutti i punti del regno, specialmente nella concorrenza delle elezioni politiche.

Ben altri rimedi occorrono per allontanare questa minaccia, ed altri provvedimenti si devono adottare perchè questo risultato si possa ottenere, che il maestro si senta affezionato alla scuola.

Quando abbiamo pronunciato la superba parola, che l'antecessore dell'onor. Coppino chiamava un grande desiderio, ed abbiamo proclamato la obbligatorietà dello insegnamento elementare, poi, un poco più tardi, abbiamo avuto quell'insigne coraggio di concedere il voto politico ai sapienti che escono dai banchi della seconda elementare, noi abbiamo assegnato al maestro elementare una missione altrettanto difficile quanto delicata, la quale vuole e deve assolutamente ricevere il suo compenso materiale.

Noi vogliamo avere, e dobbiamo volere, che i maestri facciano il loro dovere; ma pur troppo, o Signori, noi non abbiamo ancor fatto il nostro.

Non voglio parlare in questo momento delle condizioni in cui si trova il bilancio dello Stato per giudicare della sua solidità, e non

cerco sapere se sia possibile elevare sensibilmente gli stanziamenti a favore dell'istruzione elementare. Certo è, che la misura dello stipendio dei maestri nei piccoli Comuni, non consente a questi disgraziati di provvedere ai bisogni più urgenti della vita; e per altro verso, tanti piccoli Comuni non sono assolutamente in grado di migliorare la sorte dei loro maestri, senza un soccorso diretto dello Stato. È questa, o ch'io mi inganno, una suprema necessità, e questo il mezzo più efficace, per affezionare il maestro alla scuola, e tagliar corto alle tendenze interessate che si fanno strada, per arrivare, o presto o poi, a riporre la direzione dell'insegnamento elementare nelle mani dello Stato. Ciò che Dio tenga lontano!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Onorevoli Colleghi! Io vado cercando la via di Damasco, ma l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione non me l'ha ancora indicata.

Sperai che le perplessità della legge potessero essere chiarite dalla discussione generale, ma io non ci vedo ancora chiaro in questo disegno di legge.

Esso, senza dubbio, introduce una modificazione alla legge generale sulla pubblica istruzione, che prese nome dal Casati; tanto è vero che si richiama a questa per le attribuzioni del Consiglio provinciale scolastico, specialmente nell'articolo settimo, in cui è detto:

« Salvo il disposto degli articoli 334, 335 e 337 della legge 13 novembre 1859, ecc. ».

Essendo questa una legge posteriore, che corregge in parte l'anteriore, non vi ha dubbio che sarà applicata l'anteriore in quelle parti che non saranno incompatibili con la novella legge.

Ora io debbo richiamare l'attenzione del signor Ministro sull'articolo 39 della legge Casati, che istituisce il Consiglio provinciale per tutte le scuole, e ricordare che questo articolo fa modificato dal regolamento del 3 novembre 1877.

Poichè non si può ammettere che un atto del potere esecutivo, un regolamento, violi una legge, specialmente una legge organica dello Stato, io invito il Ministro a rispondere del fatto e fo alcune domande che ripeto.

L'art. 4 della legge, che discutiamo, dice:

« L'attestato del lodevole servizio sarà rilasciato dal Consiglio provinciale scolastico dietro le ispezioni fatte alla scuola ».

Io domando: sarà il Consiglio che invierà persone competenti a fare le ispezioni, o queste saranno costituite dalle relazioni dei delegati scolastici, che vengono nominati per fiducia del Ministro?

E sarà il Consiglio come fu ordinato dalla legge, o quello modificato dal regolamento?

Dopo di avere invocato una risposta sul quesito costituzionale domando io: conseguiremo davvero con l'articolo 4 il fine di rendere più stabile la posizione dei maestri? Io non lo credo.

Infatti l'art. 7 di questa legge conserva gli articoli 334, 335 e 337 della legge Casati. Per questa legge, che è legge organica dello Stato, il Senato ben sa come si fanno le elezioni dei maestri: basta un attestato di moralità ed una patente d'idoneità per dare le due qualità essenziali, il merito didattico e la rispettabilità. Quando si sanziona che il Comune possa sempre per *inettitudine didattica* licenziare il maestro, si permette la facile distruzione della validità del titolo di concorso, e non sarà più vero che il maestro sarà sicuro nell'ufficio. Anzi il maestro che non è più l'eletto della maggioranza comunale, che non è sangue della vita elettorale, potrà essere invisato, e dato un antagonismo tra l'eletto del Consiglio provinciale e la volontà di un Consiglio comunale, che non sia tra quelli che avranno riscattato il diritto della nomina aumentando gli stipendi, il Comune, se non vorrà il maestro, l'accuserà d'inettitudine didattica. E qui avendo indicata la disposizione, che permette ai Comuni con l'aumento degli stipendi di conservare il diritto alla nomina dei maestri, mi corre il dovere di dire che questa eccezione fatta in favore del maggiore assegno mal s'intende; anzi è fonderia di danni economici. I comuni per conservare la loro libertà di nominare, sol per questo aumenteranno gli onorari.

Dopo che la legge generale regolò il sistema di nominare i maestri, con l'articolo 337, sanzionò le pene cui può andar soggetto l'insegnante, le quali sono: la censura, la sospensione dall'ufficio, la deposizione e l'interdizione. La censura e la sospensione dall'ufficio sono temporanee e non fanno perdere l'ufficio. Io riprovo come pena la sospensione dei doveri

d'ufficio. Si discredita il maestro quando i fanciulli possono dire: oggi il maestro non ha fatto scuola, perchè fu punito; quando egli ritornerà all'ufficio sarà un uomo ferito nella sua autorità. La deposizione importa la perdita dei diritti e dei vantaggi che il maestro aveva ottenuto con l'elezione.

L'interdizione scolastica importa la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che il maestro aveva; egli non è più idoneo a dare l'insegnamento. Essendo queste le pene, la legge che andiamo discutendo, se mette la *inettitudine didattica* fra i casi di accusa aggiungerà un caso nuovo per la perdita dell'ufficio.

Comprendo che l'ufficio d'insegnante si possa perdere per l'infermità, che renda il maestro inetto a continuare il servizio; l'infermità può essere un'infelicità fisica o morale; ma quando oltre alla *inettitudine didattica* si dice anche che l'infermità può togliere al maestro il diritto di *riassumere* il suo ufficio, pare che inettitudine e infermità siano casi distinti e che neppure si tratti di una infermità, la quale adduca impedimento inguaribile, mentre vi hanno infermità...

Senatore CANTONI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore PIERANTONI... le quali, siano pur lunghe, possono soltanto per un certo tempo rendere un uomo non idoneo al suo ufficio.

Dovendosi applicare le disposizioni dell'articolo 7 insieme con quello della legge Casati, domando io: dato il caso che il Comune non abbia licenziato il maestro, e che questi sia interdetto ed inabilitato, *quid juris?* Chi insegnerà? Quale condizione sarà fatta al maestro?

Nella legge Casati, che continua ad impedire, è sanzionato il diritto che ha il sindaco per l'art. 337, di potere, in caso di urgenza, d'accordo coll'ispettore; sospendere senz'altro il maestro in via provvisoria, salvo poi la decisione definitiva del Consiglio provinciale scolastico. I Comuni che non vogliono un maestro lo sospenderanno d'urgenza. Ora, guardando il confronto della legge esistente con le disposizioni nuove, pare a me, che chiaramente sia dimostrato che il maestro peggiora, e non migliora la propria condizione, perchè ai numerosi casi di sospensione se ne aggiungono altri di licenziamento, e si mantiene il potere al sindaco di sospendere provvisoriamente il maestro.

E questa è la sicurezza che avrà il maestro elementare dalla legge?

Attendo risposte dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, o dagli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale per sapere quale voto io debba dare.

GOPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Cantoni.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Le osservazioni mosse or ora dall'onorevole Pierantoni riguardano specialmente l'art. 7, il quale per verità si richiama i molti articoli della legge del 1859; ma non fa che completarli e meglio chiarirli.

D'altronde mi pare opportuno di dire che secondo la redazione ultimamente proposta dall'onorevole Ministro per l'art. 4, si viene a confermare in gran parte tale articolo col disposto della legge del 1876 e propriamente col l'art. 3 della legge stessa. È bene che il Senato ricordi, che coll'emendamento ora proposto dal Ministro viene ad essere mantenuto quant'è nell'articolo stesso e non sia contrario a quant'è disposto nell'emendamento stesso.

Nel terzo comma dell'art. 3 della detta legge, si dice:

« Il maestro non può essere nominato definitivamente prima di aver raggiunta l'età di ventidue anni ».

Ma badate ora a quello che segue: « e dato prova di possedere non solamente la capacità didattica, ma le disposizioni morali, necessarie a compiere degnamente e con vera utilità pubblica il proprio ufficio ».

Mi pare adunque che queste dichiarazioni siano esplicitamente favorevoli a coloro che richiedevano delle garanzie date al Comune per tutti i casi in cui non solo per mancanza di capacità, ma anche per condotta irregolare, il medesimo ha pieno diritto, nell'atto in cui passa alla conferma, di tener conto eziandio delle disposizioni morali necessarie (come è detto nell'articolo) a compiere degnamente e con vera utilità pubblica il proprio ufficio.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Veramente io non so se sia il caso in questo momento di prendere la parola, appunto perchè io intenderei fare

una rettifica ad alcune osservazioni fatte dal signor Ministro in riguardo ad alcune mie proposte, sulle quali io aveva già dimandato venia al Senato all'atto di presentarle, perchè toccano l'art. 7. Nonostante, siccome non ci è ancora alcuna proposta riguardante quest'articolo, io vorrei rispondere poche parole a quanto il signor Ministro ha detto.

Prima però di entrare in merito della discussione, mi occorre di ringraziare il signor Ministro delle cortesi sue parole al mio indirizzo, ed a una sola cosa non potrei far buon viso, cioè al suo detto di aver io discorso contro la legge. Io ho cercato per mia parte di recare in questa discussione qualche lume, a seconda delle idee che ciascuno nella sua coscienza crede di potere svolgere; ma in verità non ho avuto intenzione di parlare contrariamente alla legge, e se questa legge potesse ridurre certi angoli, io credo che vi siano molte cose buone, quantunque non risolvano completamente la questione della istruzione elementare.

Quello che io intendo dire è questo: il signor Ministro faceva difficoltà ad accettare l'aggiunta che io proponevo all'art. 7 considerandola come una pena. Io affermo che metto da parte completamente il concetto della penalità; non credo che il licenziamento in certi casi debba implicare pena. La mia proposta concerne solamente una questione di convenienza. La nomina di un maestro implica un contratto bilaterale. Per un esempio: ella signor Ministro, prende un precettore in sua casa il quale potrà essere forse capace di scoprire un nuovo sistema del mondo, ma viceversa poi si avvede che per l'ufficio che il medesimo deve adempiere non è o almeno non lo crede capace, e se ne libera. Ecco meramente e semplicemente il caso che io contemplo.

Io non contemplo in questo caso le qualità morali o tecniche del maestro in modo assoluto, ma bensì secondo che sieno compatibili col buon andamento delle cose. Questo io intendo dichiarare perchè veramente se in questa legge si volesse ancora introdurre una pena, oltre quelle che ci sono nella legge, e quelle che scaturiscono dalla legge del 1859, si compirebbe un trattato di causistica a carico di questi poveri maestri, che degenererebbe in una specie di legge di sospetti.

Io lo ripeto, il mio è semplicemente un concetto di convenienza reciproca.

Ci sono dei casi nei quali, indipendentemente da colpa o da mala volontà, il maestro ed il comune possono non convenirci, ed è in questi casi nei quali avrei voluto che il Consiglio comunale con la garanzia del Consiglio provinciale scolastico e della Prefettura potessero congedarlo, non come pena o tampoco come diminuzione di capo, ma solo sotto lo aspetto di un contratto che si rompe perchè non ha più le condizioni volute per procedere oltre.

Ho voluto dare questa spiegazione perchè nello apprezzare quel mio emendamento, sia tolta questa ombra, la quale certamente tenderebbe a renderlo meno accettabile al Senato.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* L'onorevole Pierantoni non dico si sia lamentato, ma ha notato che io non aveva chiarito alcuni dubbi da lui espressi.

Ora io discorrevo dell'articolo 4, ma debbo dire, che alle osservazioni alle quali egli desidera una risposta, io avevo già risposto in altra seduta.

Le sue osservazioni sono di doppio ordine.

L'una riguarda il sistema della penalità, a cui ha già risposto l'onorevole Relatore della Commissione.

L'onorevole Pierantoni dice: Voi con questa legge correggete la legge Casati e peggiorate le condizioni dei maestri.

L'onorevole Pierantoni ha detto questo, ed io gli risponderò che la nostra penalità non accresce quella stabilita negli articoli della legge Casati, i quali, se non m'inganno, riguardano un aspetto diverso della vita del maestro.

Noi, non come meritevole di pena, ma come ragione al licenziamento, riconosciamo l'inettitudine didattica.

Quando un maestro diventa inetto (e facile è capire in che modo un maestro può divenire inetto) qualunque Comune deve aver facoltà di licenziarlo; ma quale è la procedura stabilita?

Finita la convenzione, per le leggi attuali, si licenzia, e non se ne discorre più.

Il licenziamento ha solo una difesa nella legge attuale, allorquando questo licenziamento

è dato fuori di tempo, ed anche in questo caso si esaminano le ragioni, e la procedura è la stessa che è stabilita nella legge.

Noi non l'aumentiamo nè la diminuiamo; si esaminano le ragioni per le quali il Comune ha licenziato, e se appare che il maestro non è più buono a far la scuola, evidentemente si approva la licenza data dal Comune.

Ora questa inettitudine didattica che si viene a scoprire, non è una contraddizione col diploma ottenuto, non è una contraddizione col voto del Consiglio provinciale scolastico che l'ha ritenuto eleggibile, coll'approvazione del Comune che l'ha preso al suo servizio.

Accade pur troppo nella vita che le facoltà intellettuali facciano difetto, e non è raro il caso di trovare insegnanti, i quali, ancora in buona età, non sono più capaci di tenere il proprio insegnamento.

È una disgrazia, e non piace per le disgrazie addurre le statistiche; ma in questi sette o otto mesi che io ho l'onore di tenere il Ministero dell'Istruzione Pubblica, mi è toccato rimuovere due professori di ginnasio, che prima erano buoni. Nè ci è solo questo quasi oscurarsi dell'intelligenza; ma un'inabilità metodica e pedagogica nel governo della scuola, nel mantenere la disciplina e altri difetti di simil genere.

Quante cose disgraziatamente non si perdono in questo mondo! Nè l'intelletto, nè la dottrina sono assicurati a colui che per buona ventura ne è stato dotato; nè il diploma vuol sempre dire che si insegna bene.

Dunque non c'è questa esagerazione; e mi pare più importante il rispondere all'altra questione che già aveva sollevata, e che riguarda il Consiglio provinciale.

L'onorevole Senatore Pierantoni dice:

Quale sarà il Consiglio provinciale?

Io dico, sarà il Consiglio provinciale del regolamento.

La legge Casati stette nella parte sua amministrativa in vigore fino a un certo tempo, e l'onorevole Senatore Pierantoni, col quale ebbi l'onore di sedere nell'altro ramo del Parlamento, può ricordarne le vicissitudini.

Quando arrivammo al 1866, l'Italia si trovò dinanzi la grande questione del suo completamento. Si ruppe la guerra, si diedero i pieni poteri, allora fu modificato quest'ordinamento e gli uffici che ella vede qui, scomparvero; il

regio ispettore non ci fu più, la composizione del Consiglio provinciale fu assolutamente mutata.

La storia la faccio in due parole: discussione ci fu; la Commissione del bilancio non approvò nè disapprovò, al Ministro che aveva fatto quell'ordinamento ne successe un altro, poi venni io. Feci il regolamento, lo portai alla Camera, questa non disse nè sì nè no, ed io non potei più domandarle il suo avviso perchè cessai di essere Ministro.

Quindi se l'onorevole Pierantoni intende dire che anche l'amministrazione scolastica deve essere governata con legge, e che questa legge faccia bisogno di presentarla, è questione degna di quest'Assemblea; altrimenti la sua è una critica retrospettiva sul Consiglio provinciale scolastico fino dal 1866.

Se poi l'onorevole Pierantoni domanda il mio avviso su questo proposito, io invece, gli rivolgo una preghiera. Egli sa meglio di me, come lo sa il Senato, che forse i popoli più avanzati in civiltà furono gli ultimi ad avere delle leggi sull'istruzione, ed oggi al punto in cui noi siamo, credo che il Senato consentirà con me nel desiderare che queste leggi (giacchè si vogliono fare) si debba augurare sieno le più brevi che si possa. Ogni legge lunga porta con sè delle parti regolamentari, giacchè è impossibile fare una legge senza regolare qualche cosa. Un articolo stabilisce un principio, gli articoli che seguono ne determinano le funzioni, ne stabiliscono l'organismo. Che cosa avviene? Che ben presto il principio più sacro, quello che come sintesi era nella mente del legislatore, dovendo di sè imprimere e prevedere tutta la realtà, sente gl'incomodi che nascono da quelle minute determinazioni a priori. Nasce allora quello che notava opportunamente l'onorevole Pierantoni, che i regolamenti non sono sempre un esempio di fedeltà alla legge. Pensi poi allorquando si voglia regolare una materia come è l'istruzione e specialmente l'istruzione elementare della quale discutiamo.

Ma ora è vivo desiderio degli studiosi della pedagogia, e desiderio di tutti gli uomini politici, la costituzione della scuola elementare. Ma l'avete veduta costituita in qualche luogo? Si lavora, si studia; il di che voi credeste di poter

stabilire che la scuola popolare è a quel modo, all'indomani vedreste che dovrete correggerla.

Quindi non posso impedire all'onorevole Pierantoni che formuli un voto, ma credo di poter ugualmente rivolgermi alla sua cortesia ed alla sua esperienza per poter sperare che porti la sua critica sui regolamenti, ma che vada un po' lentamente nel voler legiferare sugli organismi, che ad alcune nostre istituzioni debbono essere dati.

Con questo credo di avere risposto al desiderio dell'onorevole Senatore.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Quando l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica fa appello alla cortesia dei Senatori, può essere certo che non l'invoca invano.

Ho molta perplessità a credere che quando la legge parla di inettitudine didattica, voglia indicare quei pochi infelici maestri che hanno perduto il bene dell'intelletto. In questo caso si tratterebbe di una vera infermità. Invece la legge dopo di avere parlato di *inettitudine didattica* parla d'*infermità* che renda inabile il maestro a continuare il servizio; dunque scrive due casi distinti.

Se la legge non vuole confusione, o l'uno o l'altro caso è per lo meno superfluo.

Il maestro può smarrire la ragione, e non avere più le facoltà intellettuali per l'insegnamento, ma l'espressione *inettitudine didattica* significa che il maestro sia accusato per mancanza di cognizioni scientifiche sufficienti.

Io credo che l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica che non voglia aggiungere nuovi casi alla malasorte fatta ai maestri, vorrà accettare qualche emendamento, ovvero la soppressione del caso.

L'onorevole Ministro ha detto: è vero, vi è un Regolamento il quale modifica la legge Casati in quanto riguarda i Consigli scolastici provinciali, ma ha soggiunto che questo Regolamento fu fatto in virtù dei pieni poteri conferiti per il tempo di guerra.

Mi perdoni, onorevole Ministro, ma il Regolamento non fu pubblicato per i pieni poteri in tempo di guerra; i pieni poteri furono dati per la guerra contro l'Austria, ed il Regolamento fu pubblicato il 3 novembre 1867 quando da un anno erano cessate le potestà straordinarie. Per

la evidenza di queste date, io non posso credere che il potere esecutivo avesse potuto stimare che fra le facoltà concesse per provvedimenti di guerra si comprendesse quella di riformare, con un Regolamento, una legge organica di pubblica istruzione, e per tutte le parti del regno.

L'onorevole Ministro ha soggiunto: « Io porterai il Regolamento alla Camera ».

La Camera non discute i Regolamenti, se non quando siano contrari alle leggi, cioè in costituzionali.

Ha creduto che io voglia fare una critica retrospettiva; ha usato questa frase.

Io, signor Ministro, guardo innanzi all'avvenire.

Pur troppo i Ministri rimangono breve tempo al potere e preferiscono di far regolamenti, talchè regolamenti succedono a regolamenti. Io stimo necessario che cessi questo abuso. Quando il disegno di legge in discussione sarà diventato legge dello Stato, nessun regolamento potrà modificare la costituzione e le attribuzioni del Consiglio scolastico provinciale sanzionate nella legge Casati.

Nessuno nega il diritto del potere esecutivo di fare i regolamenti, ma rifarli o modificarli ferendo le disposizioni di legge significa aver poco rispetto per il potere legislativo. Il potere regolamentare dev'essere usato con parsimonia e nei soli casi, in cui le leggi per la stretta esecuzione addimandino la pubblicazione di norme regolamentari. Ed ora aderendo all'invito dell'onorevole Ministro, che mi consigliava di abbandonare l'aggiunta, per la quale il regolamento sarebbe dichiarato legge organica dello Stato, dichiaro che sarei egualmente soddisfatto, se un ordine del giorno invitasse l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica a proporre una legge regolatrice delle nuove attribuzioni del Consiglio provinciale scolastico conferite sinora per regolamento.

Io non posso approvare il parere che i Parlamentari debbano poco occuparsi delle leggi di pubblica istruzione, e che in fatto d'istruzione sono migliori quei paesi, nei quali minori sono le leggi che la regolano.

Vi sono paesi che con una elaborazione storica hanno potuto conseguire grandi progressi; ed in questa schiera pongo principalmente la Germania e l'Inghilterra, della quale è mestieri non parlar molto, perchè mancano i termini di

analogia fra le nostre istituzioni e quelle inglesi. Tra le differenze noto specialmente la tassa dei poveri, le grandi corporazioni municipali, la carità pubblica, il grande aiuto che il clero può dare alla cultura nazionale.

La Bibbia portando il libero esame obbliga il credente ad acquistare le prime nozioni dell'insegnamento. Ma in ogni caso tra l'onnipotenza ministeriale, che taluni chiamano *cancellesca*, e il dibattito parlamentare, stimo sempre doversi preferire il voto parlamentare.

Le questioni didattiche presentano quasi sempre un aspetto politico ed un aspetto economico. Esse involgono la sorte futura dei nostri figlioli, i diritti e i doveri che assumono verso lo Stato. Anche dei metodi, noi, padri di famiglia, ci dobbiamo grandemente preoccupare.

Vi sono metodi che non competono alla perfezione ed allo svolgimento del pensiero dei bambini. Taluni insegnamenti e talune dottrine proprie delle scuole secondarie, sono precoci o dannose per il primo svolgimento del carattere morale dell'individuo.

Come ultimo dei Senatori, ma come cittadino e come padre di famiglia, sarò sempre geloso rivendicatore delle potestà legislative contro le invasioni del potere ministeriale.

Perciò volendo aderire alle preghiere dell'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione proporrei invece dell'articolo aggiuntivo quest'ordine del giorno:

« Il Senato invita l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione a presentare un disegno di legge sopra la formazione e le attribuzioni del Consiglio provinciale scolastico ».

Esso significa che fino a quando il disegno di legge non sarà presentato e discusso, l'attuale regolamento non sarà nè cambiato, nè riformato. Spero che l'onorevole Ministro lo accetterà.

(Il Senatore Pierantoni invia al banco della Presidenza il suo ordine del giorno).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro accetta questo ordine del giorno?

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Veramente io non ho invitato l'onorevole Senatore Pierantoni a presentare un ordine del giorno, e quindi non lo ringrazio.

L'ordine del giorno dell'onorevole Pierantoni contraddice ad una cosa che io aveva detto,

ed è che io non credo utile il portare molte leggi, specialmente poi se amministrative, nel ramo della pubblica istruzione.

Nel mio concetto una cosa sono i principî direttivi in qualunque ramo d'insegnamento, ed altra cosa sono le funzioni e gli organi di questo medesimo insegnamento.

Per dare un esempio pratico del come non bisogna precisar troppo, starò alla legge Casati.

L'onorevole Pierantoni sa che nella legge Casati si è determinato, per esempio, quante cattedre debbano essere in una facoltà, e vi si sono dati i nomi. Dagli ultimi giorni del 1859 venendo a noi, alcuni di quei nomi non li troviamo più. E tutto questo adesso indica quanta mutabilità sia in tale materia.

Io potrei accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Pierantoni chiedendo che mi sia concesso del tempo, perchè veramente io mi sono proposto di fare prima alcune altre cose. Io non muterei l'ordine che mi sono proposto, non avendolo improvvisato, ma studiato da tempo, e avendo trovato che, quando in qualche discussione mi avvenne di accennare quello che io volevo fare, ho riportato il consentimento dell'Assemblea.

Io ho dunque alcune cose che mi premono di più, e che è mio debito di fare, le quali mi impediscono di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Pierantoni; e non lo posso accettare anche per la spiegazione che gli ha data. Egli ha detto che fino a quando una legge non determinerà la formazione e le attribuzioni del Consiglio provinciale scolastico, l'attuale Consiglio scolastico provinciale non potrà essere mutato.

Ora, se io dovessi accettare questa prescrizione mi contraddirei non attendendo a quello che per me è un primo dovere. E se ora volessi dare favorevole parola all'onorevole Pierantoni, verrei meno a un'altra parola data alla Camera. Insomma, io preferisco non dare la seconda per fare onore alla prima.

L'onorevole Saracco anche qui mi ha domandato di portare per causa di questo disegno di legge alcune correzioni alla composizione del Consiglio provinciale scolastico. Una legge di questa natura, se avrà la fortuna di essere approvata dal Senato, non debbe suggerire maniere alquanto diverse di procedere, guarentire il giudizio tecnico, regolare il modo con

cui si facciano i concorsi, trovare maniera per cui il legittimo diritto del Comune possa essere tutelato?

Come potrebbe un organismo, fatto per una legge, la quale non è identica a questa, rispondere egualmente bene a questa?

Ecco adunque i motivi per i quali io non posso accettare il suo ordine del giorno.

Se il suo ordine del giorno volesse significare il desiderio che anche certe materie - che possiamo dire regolamentari - siano giudicate e discusse dal Parlamento; se la costituzione del Consiglio provinciale scolastico debba essere discussa, approvata, fissata col voto del Parlamento, io lo posso accettare, ma a questa doppia condizione: che quella legge non sarà sollecita, e che intanto io avrò libertà di correggere l'attuale costituzione del Consiglio provinciale scolastico secondochè mi parrà che richiegga la legge che le due Camere mi vorranno concedere.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. L'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, per quanto abbia sentita una lettura rapidissima dell'ordine del giorno, avrà certamente compreso che in esso non è fatta alcuna determinazione di tempo. Anche se vi fosse usata la parola « sollecitamente » questa parola che nell'uso parlamentare può significare molto tempo...

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* Non nel mio!

Senatore PIERANTONI. Non sono stato ingenuo da volerlo determinare. Neppure ho voluto mettere in dubbio il potere regolamentare. Non lo posso, perchè è un diritto costituzionale; non lo posso, perchè il signor Ministro all'art. 11 di codesta legge fa dichiarare il diritto di provvedere con apposito regolamento alla esecuzione della legge. Invece io voglio prevenire un nuovo regolamento incostituzionale, e perciò mi son fermato alla questione del Consiglio provinciale scolastico che non poteva nè potrebbe esser modificato con regolamenti, perchè è ordinato dall'art. 39 della legge Casati. La legge ne dichiara presidente il provveditore; il regolamento non poteva togliere questa potestà al provveditore e darla al Prefetto. Ne è vice-presidente il regio ispettore. Il regolamento del 1877 che ha fatto illegalmente presidente

il prefetto, non poteva creare il provveditore vice-presidente, togliendo l'ufficio di vice-presidente al regio ispettore.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Non c'era più.

Senatore PIERANTONI. L'onorevole Ministro dice che non c'era più. Spettava al potere legislativo di determinare chi ne sarebbe stato il successore.

Il direttore delle scuole tecniche poi non è più nel Consiglio contro la legge; ed in suo luogo vi entrò un impiegato dell'amministrazione finanziaria. Perché? Vi entrò un medico scelto dal Governo nel Consiglio comunale: perchè? Vi entrarono altri due membri del Consiglio provinciale; perchè? Noi non sappiamo neppure le ragioni di queste violazioni di legge.

Il mio ordine del giorno, o Signori, e prego l'onorevole Ministro a volerlo accettare, si propone lo scopo di lasciar la libertà al Ministro di pubblicare disposizioni regolamentari che non offendano la legge Casati e le altre, ma d'impedire che possa modificare il Consiglio, svolgerne le funzioni per nuovo regolamento o con nuove correzioni del regolamento del 3 novembre 1877.

Posso consentire a lasciare al potere esecutivo la libertà del tempo per proporre la legge sul Consiglio scolastico, gli rispetto il diritto regolamentare nei limiti della costituzione e dell'articolo 11 della legge; ma non dobbiamo chiudere gli occhi alla incostituzionalità del Regolamento durata sette anni.

Dopo ciò pare a me che l'onorevole signor Ministro possa accettare il mio ordine del giorno.

Ad ogni modo attenderò di conoscere il pensiero dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Allora leggo l'ordine del giorno dell'onorevole Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Scusi, onorevole signor Presidente, ma il mio ordine del giorno può anche essere rinviato per la votazione alla fine della discussione.

PRESIDENTE. Allora l'ordine del giorno Pierantoni è rinviato alla fine della discussione.

Il Senatore Cantoni ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Aveva domandato la parola poco fa, allorchè l'onorevole Pierantoni parlava su una inutile duplicazione che

secondo lui sarebbe compresa nell'articolo settimo, là dove si parla di licenziamento.

Ed ho chiesto la parola allo scopo di pregarlo a volere riservare le sue osservazioni per quando verrà in discussione l'articolo settimo; giacchè ora premeva di deliberare intorno all'articolo quarto.

Del resto parmi opportuno di avvertire che la inettitudine didattica qui considerata sotto il numero uno è tal cosa la quale ben differisce dalle infermità che ponno rendere inabile il maestro a continuare il suo servizio. Sotto la designazione *d'inattitudine didattica*, non si contempla soltanto il caso dell'uomo aberrato di mente, ma anche il caso dell'uomo che non sappia contenere la sua mente nei limiti e nell'intento dell'insegnamento elementare; imperocchè uno può essere sapientissimo e nel tempo stesso inabile ad insegnare ai bambini.

Prego adunque l'onorevole Senatore Pierantoni di voler rimandare la presentazione delle sue proposte al momento in cui si discuterà l'articolo settimo. Intanto, poichè ho la parola, prendo occasione per dichiarare che, a mente della proposta presentata da me e dall'onorevole Ministro, la quale si riferisce all'articolo quarto, dovranno modificarsi gli articoli quinto e sesto, per metterli in coerenza con esso.

Consequentemente, prego il Senato di voler aspettare a deliberare sull'articolo quarto, allorchè avrà udito la lettura degli articoli quinto e sesto.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Il Senato vorrà ammettere che per fare strada e per non perdere il frutto delle osservazioni fatte dagli onorevoli Senatori che hanno preso la parola, convenga meglio votare l'art. 4, allorchè si creda matura la discussione. E ne dico subito la ragione. Se il Senato ha sott'occhio questo disegno di legge vede che le modificazioni proposte consistono in questo: cioè, all'articolo, 5 si sopprimono i due primi commi, poichè la modificazione proposta a questo articolo 4, ed accettata dall'Ufficio Centrale non li rende più necessari. La modificazione proposta all'art. 6 non è che una variante di redazione; infatti alla fine del secondo comma dove si dice: « quando abbiano le condizioni

richieste per il nuovo insegnamento», si propongono parole equivalenti, cioè se iscritti nella lista degli eleggibili.

Quanto poi si riferisce all'art. 10 il più grande vantaggio dalla redazione proposto è questo, che l'art. 10 resta soppresso, perchè avendo noi insistito sopra la base della legge del 1876 la quale determina la condizione di tutti i professori, questi trovano già la loro posizione regolata; la legge nuova punto non li tocca.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Al punto a cui è giunta ormai la discussione abbiamo grandissima probabilità che il signor Ministro e l'Ufficio Centrale s'intenderanno, che noi tutti c'intenderemo. Io almeno per parte mia posso dire che ho le migliori disposizioni conciliative per accettare la redazione che il Ministro e l'Ufficio Centrale vorranno deliberare, poichè in fine dei conti il concetto principale nella nostra discussione ha fatto un gran passo; da tutti è riconosciuta la opportunità, condizionale almeno, di assicurare la posizione del maestro elementare per un lungo tempo, se non per l'intera sua vita.

Ora io proporrei che la nuova redazione di quest'articolo principale fosse stampata e distribuita ai Senatori e che poi nella seduta di lunedì si continuasse la discussione, la quale io son d'avviso potrà progredire in un modo molto più spiccio di adesso. Mentre se noi dovessimo continuare nella discussione attuale, almeno nella mia posizione individuale dirò, che ci troviamo tutti in un ginepraio per non vederci troppo chiaro.

PRESIDENTE. Do lettura intanto degli emendamenti proposti, poi porrò ai voti la proposta del Senatore Moleschott.

L'emendamento del signor Ministro suona così:

« Il maestro, il quale abbia nel comune medesimo compiuto lodevolmente o il biennio di prova, o un sessennio, sarà nominato o confermato per un sessennio e così di seguito, e potrà essere anche confermato a vita ».

L'emendamento del Senatore Tornielli è in questi termini:

Art. 4.

« Alla prima nomina del maestro, fatta, come è detto nell'art. 3, segue un periodo di espe-

rimento non minore di due anni nè maggiore di cinque, dopo il quale il maestro che abbia conseguito l'attestato di lodevole servizio, è di diritto confermato definitivamente in ufficio.

« Se il maestro ha già esercitato l'ufficio in altro comune per due anni, oltre il periodo di prima prova, l'esperimento sarà di un anno solo.

« Il maestro che non abbia raggiunto l'età di anni 22 non può essere nominato definitivamente.

« L'attestato del lodevole servizio, ecc. ecc. ». come nel secondo comma del progetto in discussione.

L'emendamento del Senatore Moleschott è così concepito:

Art. 4.

« Il maestro sarà nominato la prima volta per un quinquennio di prova.

« Dopo il primo e dopo il terzo anno del quinquennio di prova, il Comune, sentito il Consiglio provinciale scolastico, potrà licenziare il maestro, se non soddisfa alle esigenze del suo ufficio.

« Spirato il quinquennio di prova, se il servizio è stato lodevole, se ne rilascerà al maestro attestato dal Consiglio provinciale scolastico, sentito il Consiglio comunale ».

L'emendamento del Senatore Cencelli è così espresso:

Art. 4.

« Ferme le disposizioni dell'art. 3 della legge scolastica del 1876 per la prima e seconda nomina del maestro elementare, ove nello stesso Comune ottenga una terza nomina, questa sarà a vita. Non dovrà il maestro eletto a vita essere soggetto a conferma, e non potrà esser licenziato se non nei casi, e nei modi determinati dall'articolo seguente ».

L'emendamento proposto dal Senatore Auriti è il seguente:

« Il maestro nominato dura in ufficio nel Comune:

« 1° Per cinque anni se non concorre la condizione del numero seguente ;

« 2° Per 10 anni se il nominato abbia già innanzi esercitato lodevolmente per un quinquennio nello stesso od in altro Comune l'ufficio di maestro.

« L'attestato, ecc. »

Poi viene un emendamento del Senatore Canonico che propone di dire *un biennio* di prova invece di *un quinquennio*.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCELLI. Essendomi permesso di presentare l'emendamento che ha testè letto l'onorevole nostro signor Presidente, il Senato vorrà acconsentirmi che io aggiunga poche parole per spiegarlo, sebbene non sia il medesimo che un corollario, o dirò meglio, la conclusione al discorso che ebbi l'onore di pronunziare due giorni indietro. Questo emendamento è altresì un'adesione, con un passo anche più innanzi, alla proposta fatta ieri dalla minoranza dell'Ufficio Centrale per bocca del mio amico l'egregio Senatore Saracco, il quale l'aveva sviluppata in un modo così splendido e stringente che mi lusingava dovesse essere tenacemente mantenuta dalla stessa minoranza dell'Ufficio Centrale.

Ma poichè oggi ho veduto che essa, sebbene rappresentata dai valenti uomini che sono l'onorevole Senatore Saracco e l'onorevole Senatore Finali, si accontenta dell'articolo, sebbene un po' a malincuore, che ha presentato come modificazione di quello del progetto di legge in discussione l'onorevole Ministro, io vedo la difficoltà se non l'impossibilità di far accettare dal Senato l'emendamento da me proposto.

Però mi permetterà il Senato di dimostrare come io aveva fatto un passo anche più innanzi di quello che ci era proposto di fare dall'onorevole Senatore Saracco, sebbene non arrivassi a quel tutto che vuole il signor Ministro. Difatto manteneva nel mio emendamento la parte essenziale dell'articolo terzo della legge del 1876, per cui diceva nella mia proposta: Ferme le disposizioni dell'articolo terzo in quanto alla prima e seconda nomina del maestro, quando questo nello stesso Comune avesse ottenuto, per fortuna sua, la terza nomina, questa nomina sarà a vita.

Con questo io mantenevo al Comune una sicurezza maggiore di esperimento nel Comune

stesso, ed assicuravo al maestro abile ed onesto l'avvenire con una nomina a vita dopo un duplice esperimento.

L'onorevole Ministro invece, sebbene abbia riconosciuto in fatto questa necessità, perchè nel suo nuovo articolo, migliorato, ammette che l'esperimento del quinquennio o biennio deve esser fatto nel Comune (ed in questa parte io lo ringrazio perchè è un passo fatto verso il concetto da me sostenuto a vantaggio del Comune); tuttavia mantiene l'inamovibilità dopo un primo esperimento.

Dopo ciò debbo dire che sono poca cosa due soli anni di esperimento per quelli di prima nomina, e del compimento del sessennio per gli altri, mentre si vincola in seguito il Comune a tenerlo per tutta la vita salvo poterlo licenziare per ragioni speciali....

Voci. Per soli 6 anni.

Senatore CENCELLI... No, signori Senatori, voi siete in errore, perchè l'emendamento proposto dice: « Sarà confermato per un sessennio o anco a vita ». Non dice *potrà*; dunque è sempre vero che o per sei anni o a vita dovrà essere confermato, e non può a capo al sessennio licenziarlo, se non per le cause indicate nell'articolo 7.

Ciò è conseguenza del concetto generale che con molta franchezza espone ieri l'onorevole Senatore Cannizzaro: cioè che si vuole assolutamente l'inamovibilità del maestro; mentre noi sostenevamo dall'altra parte che il Consiglio, almeno dopo l'epoca degli esperimenti, che io voleva per due anni, come la legge attuale, e quindi in seconda nomina per sei, dovesse essere in facoltà assoluta di poterlo licenziare. Qui è il vero punto della discrepanza.

L'articolo emendato dal signor Ministro non soddisfa punto alle nostre aspirazioni e non garantisce il Comune nei suoi sacrosanti diritti, perchè sebbene ammetta la prova nello stesso Comune o del biennio o del sessennio, questo compiuto la conferma è coattiva e per licenziarlo non rimane che la difficile e quasi apparente garanzia dell'art. 7; mentre con la proposta della minoranza dell'Ufficio Centrale continuava lo stato attuale delle cose; vale a dire la prima conferma dopo il biennio, la seconda dopo il sessennio. In quel modo, dopo il primo biennio, o dopo il sessennio, il maestro poteva essere licenziato senza addurre le ra-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1884

gioni del licenziamento; e con la mia aggiunta, se riletto, acquistava l'inamovibilità.

Ma ora che anche la minoranza dell'Ufficio Centrale ha receduto da questo concetto, e che l'onorevole signor Ministro tien fermo alla inamovibilità immediata, io dichiaro che ritiro il mio emendamento e non darò il voto alla legge ove non sia corretta nel senso da me indicato.

PRESIDENTE. Il Senatore Auriti ha la parola.

Senatore AURITI. Ieri sera, allo sciogliersi della seduta, quasi tutti i signori Senatori erano unanimi in questo pensiero: che poteva discutersi della convenienza o meno del concetto dell'art. 4, ma che ad ogni modo la sua redazione era viziosa, perchè equivoca, e quasi inintelligibile. Io allora assunsi il modesto compito di trovare una formola che, conservando il concetto dell'articolo, quale poteva desumersi dalla Relazione e dalla discussione, lo esprimesse in modo chiaro e preciso, che togliesse luogo agli equivoci. Però, non potendo per altre cure di ufficio assistere al principio della discussione di questa giornata, ho formulata la nuova redazione e l'ho mandata in via ufficiosa all'onorevole Ministro e all'Ufficio Centrale perchè potessero tenerlo presente nella redazione definitiva dell'articolo. Non era quindi mia intenzione di presentare un vero e formale emendamento, ond'è che, senza nessuna difficoltà, io ritiro la mia proposta, poichè già la discussione dell'articolo ha portato ad altre trasfor-

mazioni sostanziali, a cui la mia redazione certamente non provvede.

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda sarà rinviata la discussione ad altra seduta.

Ricordi però il Senato che lunedì è festa solenne.

Interrogo il Senato se vuole tener seduta o rimandarla a martedì.

Voci. A martedì.

PRESIDENTE. Allora se non vi è opposizione la seduta sarà rinviata a martedì.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Potrebbe dunque accettarsi la mia proposta di far stampare la nuova redazione che è combinata fra i membri dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Si farà stampare e sarà rimessa all'Ufficio Centrale.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di martedì, alle ore 2 pom.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni pel pagamento degli stipendi, per la nomina e pel licenziamento dei maestri elementari;

Bonificazione delle regioni di malaria in Italia;

Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 5 $\frac{3}{4}$ pom.).

